

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 66^a - 66. SITZUNG
21-7-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 58:

« Ordinamento dei Comuni e controllo sugli enti locali »

pag. 2

Disegno di legge n. 53:

« Delega alle Province di Trento e Bolzano delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 24 settembre 1951, n. 12 »

pag. 50

Disegno di legge n. 59:

« Modifica dell'art. 8 della L.R. 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni »

pag. 54

Gesetzentwurf Nr. 58:

« Ordnung der Gemeinden und Aufsicht über die Gebietskörperschaften »

Seite 2

Gesetzentwurf Nr. 53:

« Uebertragung der im Regionalgesetz vom 24. September 1951, Nr. 12, vorgesehenen Verwaltungsbefugnisse auf die Provinzen Trient und Bozen »

Seite 50

Gesetzentwurf Nr. 59:

« Abänderung des Art. 8 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 25 und der nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen »

Seite 54

Presidente: dott. Remo Albertini

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago

Ore 9,10

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 18 luglio '58.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Prosegue la discussione sul **disegno di legge n. 58:** « Ordinamento dei Comuni e controllo sugli Enti locali ».

Siamo arrivati all'art. 69, ma vi è un art. 68 bis proposto dall'Assessore.

ART. 68 bis - Spese del Comune.

« I Comuni sono tenuti ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi comunali, per il trattamento economico e di quiescenza del personale, per i servizi di interesse locale ed in genere per adempiere le funzioni ad essi attribuite dalla legge ».

Pongo ai voti l'art. 68 bis: approvato all'unanimità.

ART. 69 - Attribuzioni del comune in materia di culto.

In quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili degli enti ecclesiastici interessati, incombe al Comune la manutenzione e conservazione degli edifici di culto di cui all'art. 2 del D.L.P. 27-6-1946, n. 35, modificato dal D. L. 29-5-1947, n. 649, ed alla spesa per il funzionamento dei servizi di cul-

to, compresa la retribuzione degli addetti a tali servizi, nonchè, in via straordinaria la integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime nel comune.

Il consiglio comunale deve essere sentito sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune.

BONDI (P.S.I.): Anche se si presterebbe a delle disquisizioni piuttosto lunghe, voglio prima di tutto soffermarmi su questo articolo, che mi pare sia di una portata ben maggiore di quanto possa sembrare ad una prima lettura. Secondo il Testo Unico del 1931, riguardante le attribuzioni ai Comuni in materia di culto, troviamo che spetta al Comune la conservazione degli edifici serventi al culto pubblico, in caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi. L'art. 69 di questo disegno di legge invece modifica notevolmente la portata delle disposizioni dell'art. 5 del Testo Unico del 1931; infatti non si limita solamente alla conservazione degli edifici serventi al culto pubblico, ma aggiunge anche « la spesa per il funzionamento dei servizi di culto, compresa la retribuzione degli addetti a tali servizi, nonchè in via straordinaria l'integrazione del trattamento economico dei curatori di anime nel Comune ».

Ora, su questo articolo, vorrei fare anzitutto questa osservazione. C'è una modifica del Testo Unico del 1931, non si parla solo di conservazione, ma si aggiunge « manutenzione e conservazione degli edifici di culto ». Potrebbe sembrare una cosa di secondaria importanza, ma siccome a pagina 19 di quel promemoria inviato dall'Arcivescovo di Trento ai Consiglieri Regionali ci si sofferma proprio su questa parola « manutenzione e conservazione », vorrei dal signor Assessore una precisazione. Se egli ha interpretato queste parole nel senso che ha interpretato l'Arcivesco-

vo di Trento, il quale dice che è indubbio che per quanto riguarda questo non c'è alcuna possibilità di interpretazione diversa, si intende anche la costruzione di edifici, questo a pagina 5 della relazione (*legge*), richiamandosi ad un documento del Presidente del Consiglio di Stato. Siccome nella stessa relazione a pagina 19 si parla molto chiaramente di manutenzione, conveniente sistemazione, ed anche di costruzione, vorrei sapere se per caso l'intendimento dell'Assessore è di dare la stessa interpretazione anche se dall'esame della lettera ciò mi sembra impossibile.

Proseguendo nell'esame dell'articolo, vediamo un richiamo all'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 27-6-1946 n. 35, modificato dal D. L. 29-5-1947, n. 649. Si tratta di decreti legislativi riguardanti gli edifici distrutti o danneggiati dalla guerra. Penso che questo richiamo a quei decreti legislativi sia dovuto semplicemente al fatto che in quel decreto, in modo particolare il secondo del 1947, c'è una lunga elencazione che viene a chiarire il significato di edifici del culto, probabilmente solo quello, non c'è nessun riferimento al fatto che sono stati danneggiati. Questa precisazione e questo richiamo mi fanno pensare che è stato scelto quel decreto legislativo che fa una più completa enumerazione ed una più estensiva interpretazione di questa dizione « edifici del culto »; infatti nei decreti legislativi del 1947 si precisa che per edifici del culto dobbiamo intendere il campanile e i locali comunque pertinenti alle chiese. C'è poi quello che mi pare sia uno svarione formale, quel « alla spesa », che non si collega con niente in precedenza e che non credo nasconda delle parole atte a modificare sostanzialmente l'articolo, si tratta solo di uno svarione sfuggito all'Assessore. Abbiamo poi una parte completamente nuova, abbiamo il « funzionamento dei servizi di culto, compresa la retribuzione degli addetti ai servizi, nonchè in via straordinaria l'integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime del Comune ». Mi pare che entriamo in una materia che non è assolutamente di nostra competenza. A parte la genericità della di-

sposizione, quel « in via straordinaria » che cosa significa? In via straordinaria spetta anche l'integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime del Comune? Mi sembra che una maggiore precisione sarebbe necessaria.

C'è poi l'ultimo comma, che mi pare di una gravità eccezionale. Come possiamo noi, Consiglio Regionale, stabilire con nostra legge che « il consiglio comunale deve essere sentito sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune »? Qualcuno ricorderà, perchè uno della stampa lo ha notato e segnalato sul giornale, che io — in sede di votazione sull'emendamento presentato dai colleghi del mio gruppo in merito all'attribuzione al consiglio comunale anche dell'esame delle amministrazioni parrocchiali — avevo votato contro, semplicemente perchè non credevo opportuno che il Consiglio Regionale innovasse in questa materia nè in meglio nè in peggio. I miei colleghi hanno pensato di adeguarsi a quella che era una realtà; davano per scontato il passaggio di questo art. 69 ed hanno detto: cerchiamo di migliorare. Mi pare che noi, come Consiglio Regionale, non possiamo assolutamente innovare in questa materia.

Fatto questo breve esame dell'articolo, prima di tutto dichiaro che sono in linea di principio assolutamente contrario, ma che presenterò, anzi ho già presentato, un articolo sostitutivo, che lasciando da parte i principi cerca di adeguarsi a quella che è la realtà. Secondo me qui avremo due vie da scegliere: una, la via scelta dalla famosa legge austriaca che prevedeva la costituzione di cosiddette comunità parrocchiali; o la via della separazione completa e della esclusione di qualsiasi contributo a queste parrocchie. Abbiamo scelto la via di adeguarci alla realtà, partiamo dall'esistenza di una legge ben precisa, il Testo Unico del 1931, che prevede la conservazione degli edifici serventi al culto pubblico di spettanza del Comune. Perciò, nonostante la contrarietà a questo atteggiamento, abbiamo fatto un emendamento, che speriamo sarà accolto, perchè ci sembra di una

gravità eccezionale, tale che potrebbe fare anche impugnare la legge perchè sconfiniamo dalla nostra competenza. Non è infatti nostra competenza una regolamentazione degli affari riguardanti al culto.

Ho letto attentamente quel promemoria cui accennavo prima, e ho notato che in quel promemoria si è messa nella miglior luce possibile l'esigenza di venire incontro alle necessità del clero cattolico nella nostra regione e si solleva la questione della competenza del Consiglio Regionale a legiferare in tale materia. Ora mi pare che proprio le argomentazioni portate nel promemoria stiano a dimostrare che è assolutamente impossibile accettare la tesi della possibilità da parte nostra di legiferare in tale materia. C'è il richiamo alle leggi austriache. A parte il fatto che si tratta di una legge che non è mai stata attuata perchè aveva bisogno di successivi provvedimenti che non sono mai arrivati; che ci si richiami alla circolare del Ministero delle finanze di un Ministro non democratico, avvenuta prima della emanazione della nostra Costituzione; a parte questo, c'è un fatto molto preciso: che l'art. 24 della legge 27-5-1929, n. 848, che riguarda la esecuzione dei Patti Lateranensi dice espressamente che le leggi austriache in vigore sono contenute in detta legge. Ma ciò è dichiarato con una legge dello Stato. Ora se si deve modificare questa legge anche per quanto riguarda il *quantum*, è evidente che questo spetta allo Stato e non può assolutamente spettare alla Regione. Nello stesso promemoria si accenna al fatto che in fondo non si tratta di modificare niente per quanto riguarda gli affari del culto. Dice esattamente a pag. 17 (*legge*).

Questi sono gli argomenti trovati a favore della tesi che il Consiglio Regionale può legiferare in materia. Ora è per lo meno curiosa l'affermazione che si tratta di ordinare un dovere di giustizia. Per fare un dovere di giustizia, allora potremmo legiferare in ogni materia! Non è nostra competenza migliorare le condizioni di una categoria di impiegati dello Stato, quindi noi aumentiamo lo stipendio a una categoria perchè è un dovere

di giustizia. Non mi pare che si possa accettare assolutamente. Il fatto poi di trovare che si potrebbe considerare questo un uso locale, ci fa sottolineare che se fosse uso locale spetterebbe alla Provincia e non alla Regione. Con questo uso locale potremmo accettare qualunque tesi e così potrebbe venire sottoposta alla possibilità nostra di legislazione ogni cosa in quanto che può venire sotto la legislazione di uso locale. Mi pare che si è trovata la via di inserire in un articolo della legge sui Comuni il fatto che probabilmente si desiderava venire incontro a quella proposta contenuta nel promemoria dell'Arcivescovo di Trento e di Bressanone, e pareva questa la via migliore inquantochè, volendo fare un provvedimento legislativo ad hoc, era più facile incorrere nelle maglie dell'attenzione del Governo. Ma mi pare doveroso segnalare che noi veniamo a compiere una grave violazione dei nostri doveri, senza parlare di quelle che sono le nostre possibilità finanziarie, perchè a un dato momento dovremmo chiederci se i Comuni potranno essere in grado di sostenere tali spese, che tra il resto non sono delineate in modo molto preciso, perchè già la stessa dizione del T. U. è molto generica « quando non sia possibile provvedere con mezzi disponibili ». Poi c'è la questione della « in via straordinaria l'integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime nel Comune ». Poi ci sarebbe anche da chiedere se in via di emanazione di regolamento, come si prevede, da parte dell'Assessore, la regolamentazione di questa materia di carattere finanziario avvenga attraverso la via suggerita da quel promemoria, quella del versamento alla Curia invece che ai singoli parroci. Anche questo è un argomento di una certa importanza.

Comunque, riassumendo, ho presentato un emendamento, che mi sembra molto chiaro: non è altro che la stessa frase contenuta nell'art. 5 del T. U. 1931, con la premessa « spetta al Comune ». L'emendamento quindi suona così: « spetta al Comune la conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per

provvedervi ». Si potrà dire che, giacchè vogliamo fare questo, sarebbe opportuna una maggiore precisione, essere più precisi e più chiari, ma vista la delicatezza della materia, considerato che noi non abbiamo la possibilità di legiferare in questo campo, ritengo che in questo momento non possiamo fare altro che inserire nella nostra legge sull'ordinamento dei Comuni un dispositivo ed una disposizione che non vada oltre, nemmeno nella lettera, a quelle che sono le disposizioni dell'art. 5 del Testo Unico del 1931.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' stato detto più volte, quando noi ed il nostro partito qui e fuori di qui, abbiamo definito in un certo modo le caratteristiche dei due partiti di maggioranza, che la definizione di « partiti clericali » era faziosa, era eccessiva. Può anche darsi che qualche volta per comodità, per convenienza polemica si facciano accentuazioni o si includa sotto una denominazione generica quello che può essere solo una sfumatura o un episodio. Per cui qualche volta, quando non ci sono appunto ragioni polemiche, accade anche a noi di pensare se è giusta o non è giusta una determinata definizione. Mi pare che se avessimo avuto dei dubbi qualche volta, questi dubbi dovrebbero essere fugati dal come è stato concretato questo art. 69. E' un po' il riassunto di una mentalità e di una tendenza. Vorrei dire un'altra cosa: che se volessimo fare del psicologismo sulle reazioni e sui comportamenti mentali degli Assessori o della nostra Giunta, dovremmo dire che se è doveroso e giusto riconoscere un loro senso critico quando trattano tutti gli altri problemi — in una maniera diversa dalla nostra, ma comunque un senso critico per cui si pongono parecchi problemi di merito e di legittimità; di fronte a nuove statuizioni si pongono il problema della competenza e della non competenza, della convenienza e della non convenienza — di fronte ad un argomento di questo genere c'è il blocco totale di tutte le facoltà critiche. Proprio l'arresto più immediato, come una paralisi ai centri e ai gangli

vitali dell'apparato critico; proprio così, la saracinesca, mi ha fatto il gesto espressivo ed eloquente l'assessore Kapfinger. Perchè se analizziamo questo articolo troviamo parecchie cose. Lasciando da parte il merito, partiamo da una premessa per essere chiari; voi siete disposti ad andare incontro con una certa, eccessiva, direi, larghezza a quelle che sono le richieste poste dall'autorità ecclesiastica, in quel tale promemoria. Noi siamo meno disposti e su questo non ci sono discussioni, ciascuno resterà del proprio parere, ma, dato anche per scontato, che da parte della D.C. e della S.V.P. non si poteva non essere sensibili a questo problema e a questi argomenti, e dato anche per scontato che noi ci saremmo volentieri, non dico associati *to-to corde*, ma rassegnati a lasciar passare la cosa così, per non battagliaire inutilmente contro i mulini a vento, per non ostinarci in una posizione che può essere ritenuta preconcetta; dato per scontato questo, di fronte al modo nel quale è stato formulato questo art. 69 non possiamo assumere quell'atteggiamento che viceversa avremmo potuto assumere se si fosse mantenuta una diversa misura.

Analizziamo un po' e vi dimostrerò, o spero di dimostrarvi, come sia vero quello che dicevo circa il blocco delle facoltà critiche. Prendiamo riga per riga e facciamo un po' l'analisi. « In quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili dagli enti ecclesiastici interessati », prendiamo questa subordinata. Se noi avessimo di fronte un progetto di legge o un articolo che si propone di aiutare e concorrere nelle spese che devono essere sostenute dal CAI, dalla SAT, dagli albergatori, dai contadini, dagli artigiani, dai professori della scuola, o di quello che volete, vicino ad una subordinata, ad una frase di questo genere, che cosa si sarebbe trovato naturalissimo mettere? L'obbligo per il richiedente di dimostrare questa impossibilità; « in quanto non sia possibile provvedere con i mezzi disponibili »! Ma qui basta che lo dicano!! Ora sono disposto anche io a ritenere che in linea generale non ci sa-

ranno abusi, ma non possiamo in una legge comportarci come ci comportiamo privatamente! Privatamente possiamo dare del nostro sulla fiducia, sulla parola, tutto quello che abbiamo, ma come pubblici amministratori mi pare di no. Ed allora una frase così presuppone proprio l'assenza in noi di ogni critica, di ogni volontà di indagine oggettiva dell'esistenza delle condizioni giuste e necessarie per l'intervento pubblico. « In quanto non sia possibile », e la dimostrazione che non sia possibile nessuno la pone come condizione, e nessuno la richiede.

Ecco perchè noi avevamo insistito a suo luogo e possiamo insistere anche in questa sede affinchè sia posta la condizione del controllo dei bilanci delle amministrazioni da parte del Consiglio comunale, come avviene nei confronti di qualsiasi altro ente o amministrazione o istituzione verso le quali il Comune sia tenuto a dare, con una certa regolarità e costanza, dei sussidi. Invece non si dice niente. Ha già parlato lungamente il collega Bondi dell'allargamento del concetto che era ed è insito e definito dalle leggi dello Stato che prevedono l'intervento nelle spese per edifici di culto, si va oltre, si parla di personale, di inserviente, di retribuzioni. Sappiamo sul terreno pratico quanto spesso capita che il Comune abbia difficoltà per la retribuzione dei propri dipendenti, di quelli strettamente dipendenti dal Comune per i servizi comunali, e come si lesini spesso sulla assunzione di un salariato in più. Ora, se ho ben presente quanto scritto in quel tale memoriale, si fanno parecchi esempi: si parla del sagrestano, del cooperatore, di colui che suona le undici, di colui che ha la carica dell'orologio ed altre manutenzioni; mi pare che anche qui la precisazione e la precisione non guasterebbe. Se ci preoccupiamo di sottoporre ad una serie di controlli e di garanzie la formazione dell'organico proprio del Comune, affinchè questo non esorbiti dalle effettive necessità e dalle effettive possibilità del Comune di far fronte agli oneri che conseguono alla creazione e costituzione di un organico proprio, mi pare più che lecita la ri-

chiesta di una analoga presenza quando si tratti di concorrere al pagamento di personale che non è personale direttamente assunto ed addetto ai servizi comunali. Invece si lasciano le cose nel vago. Partendo da una ipotesi, la più dannata che voglio fare solo in via di ipotesi ma che non è del tutto da escludere, può darsi che mentre noi stringiamo per gli organici comunali, dall'altra ci sia un allargamento conseguente proprio al largo varco che viene lasciato con questo articolo all'intervento del Comune. Ora mi pare che per quanto possiate essere ben disposti in quella direzione, nessuno di voi avrà l'intenzione di servirsi dei Comuni più per la parrocchia che per il Comune stesso, ed allora bisogna avere una maggiore cautela nel disporre di cose che domani possono essere applicate con la più ampia interpretazione.

Vorrei fare una domanda. Quando nella seconda parte del primo capoverso si dice, dopo aver parlato di edifici che sono precisati nelle leggi dello Stato, « ed alla spesa per il funzionamento di edifici di culto », che è un concetto interpretato assai largamente in quel promemoria arcivescovile; quando diciamo appunto « funzionamento dei servizi di culto, compresa la retribuzione degli addetti a tali servizi, nonchè in via straordinaria l'integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime nel Comune », credo che non sia facile fare una somma, un preventivo, ma così, ad occhio e croce, possiamo anche fondatamente prevedere che con una applicazione un po' estensiva di questi principi veniamo ad accollare ai Comuni degli oneri tutt'altro che marginali e concorrenti, che possono diventare oneri determinanti per il Comune. E non trovate giusto preoccuparvi di dare una più chiara definizione, più limitativa definizione, di questi interventi possibili da parte del Comune?

Vorrei vedere su 300 o 350 parrocchie che ci sono nella nostra Regione, o 400 quante che siano, che cosa si può arrivare a mettere a carico dei Comuni con l'applicazione un po' larga di una disposizione che è fatta

in termini così elastici. Come è elastica, già notò Bondi, l'altra dizione, che è un'altra dimostrazione di quello che dicevo prima: « in via straordinaria ». Guardate che « in via straordinaria » io fumo tutte le mattine, perchè mi sono proposto da mesi e mesi di smettere di fumare, e tutte le mattine fumo in via straordinaria, perchè il giorno dopo devo cessare; ed ha lo stesso valore, questa straordinarietà, di quelle che avranno domani con questa dizione le erogazioni che i Comuni facessero. Perchè non c'è una definizione tassativa e precisa di che cosa sia « in via straordinaria »: sarà, un anno sì ed un anno no; oppure sarà un anno 100 ed un anno 150, ma ci sarà sempre la possibilità di far rientrare nella categoria straordinaria un intervento di questo genere. Quindi, trattandosi di una legge e non di un problema del tutto personale e soggettivo del fumare o non fumare, bisognerebbe dare una maggiore consistenza e precisione a questa dizione « in via straordinaria », perchè penso che si possa fare proprio quando questa straordinarietà o le ragioni di questo intervento straordinario siano in qualche modo definite nella legge e poi dimostrate esistenti all'atto pratico da parte di chi chiede questo straordinario intervento.

E la misura dell'intervento? Perchè è anche un'integrazione, perchè ho sentito dire, come avrete sentito anche voi dire diverse volte, storie interessanti sul concetto di integrazione. Mi dicevano in questi giorni che a un concorso statale per un impiego nel settore finanziario, imposte e tasse, il cui stipendio globale non oltrepassava le 42 mila lire, si sono trovati a concorrere migliaia di aspiranti, tutti provvisti di grandi titoli di studio, di laurea, ed altri attestati ed altri elementi, ed a chi si fosse ingenuamente domandato se era l'effetto della larga disoccupazione nel settore intellettuale in Italia, questo concorso enorme, chi sapeva le cose come stavano avrebbe riso in faccia, perchè non si trattava di quello, ma si trattava di uno di quei posti in cui lo stipendio che dà lo Stato è una piccola integrazione di quello

che il vincitore del concorso pensa di potersi procurare attraverso quell'esercizio poco edificante, ma che in Italia purtroppo esiste ed è costume in certi uffici pubblici, dell'intesa stragiudiziale attraverso la bustarella. Anche quella è integrazione, e le 40 mila lire corrispondono alla ottava o decima parte di quale sarà domani il guadagno per quell'impiegato vincitore di quel concorso. Così qui, l'integrazione è un concetto che si può comprendere con una certa elasticità.

Un ultimo aspetto mi pare doveroso sottolineare di questo articolo, ed è il seguente: noi abbiamo fatto una lunga discussione in Commissione e in Consiglio, con molti e appassionati e dotti interventi da una parte e dall'altra, sull'innovazione di questa legge, su quella che è l'innovazione più coraggiosa; opportuna o meno è una cosa che dipende da diversi punti di vista, felice o meno è una cosa che verrà dimostrata dall'applicazione, certo coraggiosa; quella dell'abolizione o quasi della classificazione delle spese obbligatorie e facoltative, per cui ci sono state espresse delle preoccupazioni larghe, non so quanto fondate, ma certo giustificate almeno nelle intenzioni, che i Comuni non possano domani discriminare o non sappiano o non vogliano discriminare fra quello che è il loro dovere fondamentale, quelle che sono le spese alle quali non si può assolutamente derogare, e quelle che sono facoltative. Sono cose che abbiamo discusso insieme in questi giorni. Ma se da parte della Giunta si è insistito per ridurre le spese obbligatorie, quelle di istituto del Comune alle tre o quattro fondamentali, lasciando poi all'amministrazione l'autonoma scelta e la determinazione, in questo caso si è istituita eccezionalmente una spesa obbligatoria. Perchè qui è precisata e le altre non sono precisate. Non è precisato da nessuna parte che il Comune deve provvedere, là dove la condizione dei luoghi e la concentrazione degli abitanti lo renda necessario a istituire un servizio di trams. Non c'è, non è neanche precisato, perchè si sottintende, perchè si spera, si suppone che il Comune arrivi da sè, ma non è

comunque formalmente obbligatorio che il Comune provveda alla nettezza pubblica o ad altri servizi igienici e sanitari, perchè non sono elencati. Questo è stato elencato in modo preciso. Voglio solo farvi notare un po' l'assurdo, secondo me, se non l'assurdo per lo meno lo stridore di questo diverso trattamento e comportamento di fronte a determinate spese; là non si sono precisate e quindi potrebbero essere intese come non obbligatorie e potrebbero essere intese come servizi e spese che il Comune può anche non fare, mentre qui il Comune non potrà non fare, perchè diventa obbligatoria. E nell'economia della legge, lo dico per questo e in questo senso, che ha voluto lasciare ai Comuni la più larga facoltà e libertà di interpretare autonomamente quali sono i propri doveri di istituto fondamentali, questa norma stride necessariamente. Riguardi il clero o dovesse riguardare la categoria degli avvocati o notai, striderebbe ugualmente, perchè non vedo la ragione per cui si deve fare un'eccezione di questo genere.

L'altro giorno mentre attendevamo, e lo aggiungo come codicillo, di fare l'articolo che stiamo discutendo adesso, scorrendo il giornale e precisamente « La Stampa » di venerdì, nello « Specchio dei tempi » ho trovato una lettera che può essere utilmente aggiunta a questa discussione come rafforzativo corroborante all'argomento che ha toccato prima il cons. Bondi, cioè a proposito di quella specie di diritto che viene invocato nel promemoria arcivescovile, quel diritto perpetuo all'aiuto, al risarcimento che sarebbe conseguente alle leggi eversive e alla spogliazione dei beni ecclesiastici. Dice (*legge*). Lo ho citato come parere riportato da « La Stampa » perchè malgrado quanto affermi ogni tanto, non è del tutto disposto a pubblicare le lettere sulle quali non sia almeno in linea di massima concorde, e può essere di utile commento all'argomento di cui stiamo discutendo.

Per concludere dico che con l'emendamento presentato che ripropone il testo del vecchio T.U., lasciando cadere — e a me spia-

ce veramente il lasciarlo cadere, ma siccome non si può discutere su una materia sulla quale si è votato negativamente bisognerà lasciarlo cadere — lasciando cadere la clausola del controllo sull'amministrazione, clausola che è contenuta nel T.U. della legge comunale e provinciale, credo si faccia quello che è giusto fare. Non di più di quello che è nostro obbligo fare e neanche di meno di quello che spetta a questo Consiglio e alla Regione di fare onestamente.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Siamo stati accusati in merito a questo articolo addirittura di cecità ed incapacità critica ecc. Ora Raffaelli, l'ultimo, credo che a sua volta, non so per quale ragione specifica, sia andato un po' al di là di quello che permette una impostazione, sia pure critica, chiara e non senza pregiudizi, perchè ha messo a raffronto questo articolo, che prevede effettivamente una spesa obbligatoria, per chiamarla con un termine convenzionale, con tutta la impostazione della legge come tale, la quale, come lui ha detto, non prevede più spese obbligatorie. Sulla questione abbiamo discusso lungamente, a prescindere dalla Commissione, in Consiglio, ed è venuta fuori, come loro sanno, una modifica dell'art. 1 ed anche un art. 68 bis. Dopo queste modifiche non si può più dire (secondo me non si poteva dire neanche prima), ma comunque dopo la modifica è quanto mai chiaro che esistono spese che possono anche non essere chiamate obbligatorie — secondo lo schema tradizionale, che il Comune è tenuto ad assumere. Sono le spese inerenti alle funzioni attribuite dalla legge, di cui alcune funzioni sono poi chiaramente citate, mentre altre sono appunto richiamate con riferimento alle leggi speciali, che Raffaelli sa che coprono quasi interamente l'elenco di cui all'art. 91 del Testo Unico del 1934. In effetti quel Testo Unico conteneva, proprio in coda, un accenno molto vago semplicemente ai cosiddetti oneri del culto.

Ora bisogna constatare che in effetti la legislazione italiana, nel regolare l'ordina-

mento dei Comuni e nell'inserire la Regione nell'ordinamento del diritto pubblico italiano, soprattutto per quanto concerne l'ordinamento dei Comuni, non ha tenuto conto mai delle diverse situazioni particolari, completamente diverse degli oneri di culto esistenti nella Regione o non esistenti nelle Regioni, rispetto alla situazione generale nella Repubblica italiana. Non mi dilungo in particolari, perchè ho visto che anche i Consiglieri che sono intervenuti hanno anche di recente di nuovo esumato il famoso promemoria, quindi lo presuppongo come conosciuto, e presuppongo che i dati riferiti, a prescindere dall'interpretazione, sulla quale ritornerò, siano obiettivi. C'è una situazione completamente diversa, che si ripercuote sia per quanto concerne gli edifici di culto, sia i servizi cosiddetti minori, sia anche se soprattutto la situazione economica dei curatori d'anime. Non entro in dettagli, ma ripeto o ricordo solo che la situazione economica di questi curatori di anime nella media è peggiore economicamente che nelle altre Province e nelle altre Regioni della Repubblica, e che non esistono nella Regione quelle altre provvidenze o enti ausiliari per la cura degli edifici del culto e dei servizi ecclesiastici, che esistono ed ancora continuano ad essere costituiti e ricostituiti nuovamente altrove. Qui la questione della competenza credo che non possa essere messa in dubbio, nel senso della competenza nell'ordinamento dei Comuni, nel senso di stabilire se necessario chiarire o precisare gli oneri finanziari dei Comuni. Una differenza esiste nella Regione rispetto al resto del territorio dello Stato, nel senso che gli oneri di culto erano regolati da leggi diverse, le quali in parte sono rimaste, per riconoscimento del Ministero della giustizia, sia pure con circolare del 1931 o '32, come ancora sussistenti. Mi riferisco alla legge...

RAFFAELLI (P.S.I.): Se ci fosse una circolare del Ministero che dicesse qualche cosa sulle norme di attuazione, sarebbe così ben disposto ad accettarla?

PRESIDENTE: Non interrompa, Raffaelli!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): alla legge del 27-3-1874, il cui articolo 36 — già conosciuto — afferma un principio della concorrenza in via sussidiaria del Comune alle spese concernenti i bisogni della comunità parrocchiale. Ora nel voler precisare — e la norma di cui si tratta è una precisazione, — questi oneri di culto, si intende che c'è la volontà di venire incontro ad un'esigenza che è sentita almeno ugualmente ad altre esigenze, soprattutto alle esigenze considerate vitali per la popolazione, e si tratta della affermazione del principio di sussidiarietà. E' stato detto dal cons. Bondi: precisate questo principio e rispettivamente la dizione « in quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili da enti ecclesiastici interessati ».

Credevo che questa dizione sia una condizione obiettiva, cioè deve esistere e deve essere obiettivamente dimostrata ad un organo del Comune, non a chi non sia competente per fare la spesa e per deliberare la spesa. Quindi non vedo come questa dizione non impedisca o non vieti, anzi ritengo che prescriva ed esiga la dimostrazione dell'effettiva necessità, del fabbisogno effettivo, a completamento dei mezzi che esistono e che non sono sufficienti o che non esistono affatto.

Per l'interpretazione del termine « manutenzione e conservazione », evidentemente qui non può essere data un'interpretazione diversa da quella che essi hanno in via normale. Quindi non può essere compresa la costruzione, la quale credo che non si possa con la massima buona volontà far rientrare nel termine di « manutenzione o conservazione ». Ci sono altre provvidenze per la costruzione di chiese. Per quanto concerne il secondo comma vorrei richiamare l'attenzione sull'ultimo comma dell'art. 132 del Testo Unico del 1915, il quale appunto è di questo tenore che riproduciamo.

E' stato anche chiesto come si ritiene e se si ritiene attuabile questo articolo, secon-

do i suggerimenti contenuti nel promemoria, con versamento diretto. Ora anche qui credo che, esaminando l'articolo per quello che è, non è immaginabile che ci sia con l'attuazione di questo articolo la possibilità giuridica di versamento diretto di mezzi finanziari dalla Regione alle Curie, in quanto sono appunto i consigli comunali nella deliberazione del bilancio, in primo luogo competenti ad esaminare questa necessità e quindi a deliberare eventuali stanziamenti. Sono essi chiamati a deliberare e quindi a giudicare questa esigenza. E si deve pure ritenere che i consigli comunali, nella comprensione che avranno per questa esigenza, siano a loro volta anche giudici responsabili di fronte ai propri elettori e amministrati nel valutare e tenere nel giusto equilibrio la considerazione finanziaria di tutti i servizi pubblici del Comune. Dunque ho appunto osservato che le leggi statali che sono venute dalla introduzione dell'ordinamento dei Comuni italiani nella Regione, non hanno tenuto conto della situazione speciale esistente nella Regione. Ed è giusto che ne tenga conto la Regione quando per la prima volta si accinge a legiferare in materia, senza eccedere la propria competenza, perchè si tratta di precisare una funzione del Comune. Per quanto concerne l'onere finanziario, non sarei in grado, s'intende, di fare delle cifre, in quanto deve essere esaminata caso per caso, Comune per Comune, la situazione, ma posso solo affermare che per i Comuni del Trentino non ci sarà una grande innovazione in materia, in quanto già i Comuni del Trentino provvedono nella sostanza a questo compito, e provvedevano per il passato, con mezzi non del tutto insignificanti: circa 40 milioni complessivamente, mentre i Comuni della provincia di Bolzano vi provvedono con mezzi molto inferiori, con due milioni.

Per quanto concerne la locuzione « in via straordinaria », credo dovrebbe risultare evidente il senso dalla discussione già fatta delle spese ordinarie e straordinarie, nel senso che è considerata una spesa eccezionale quella non destinata ad essere domani collocata tra spese aventi causa permanente o riferita

ad esigenza di andamento normale della amministrazione. Quindi non è del tutto inutile questo inciso, come chi fa un buon proposito e però non lo osserva e quindi la straordinarietà diventa ordinarietà. Ma sarà lo stesso Comune e il consiglio comunale che potrà richiamarvici per affermare, di fronte all'autorità di controllo, il carattere straordinario di questa spesa o di questo obbligo.

BONDI (P.S.I.): Assessore, la ringrazio per i chiarimenti dati riguardo alla possibilità di interpretazione, chiarimenti che avevo chiesti semplicemente perchè avevo notato anch'io, come Raffaelli, una certa accondiscendenza ad accettare tutto quanto viene esposto nel promemoria già citato, che parla con assoluta precisione della possibilità di interpretare anche « costruzione ». Mi rendevo conto che Lei non poteva, nel mettere quelle parole, dare quell'interpretazione. Comunque questo ho sentito dalla sua voce e la ringrazio. Rimane la questione di fondo, che lei ha chiarito. La questione fondamentale è questa: abbiamo la possibilità o non abbiamo la possibilità di legiferare in questa materia? Lei si è richiamato alla legislazione austriaca ancora vigente, non ha risposto al fatto che questa legislazione è considerata vigente non tanto in base alla famosa circolare ministeriale, quanto in base alla legge esecutiva dei Trattati Lateranensi del 1929. E' una legge dello Stato che mantiene in vigore quella legislazione, per cui solo lo Stato può venire incontro a certe esigenze locali per quanto riguarda gli affari di culto. Per quanto poi riguarda l'integrazione del trattamento economico ai curatori d'anime nei Comuni, c'è anche in questo campo una legge, un Testo Unico del 1931. Ci sono anche altre leggi successive che riguardano questa materia e noi non abbiamo nessuna possibilità di modificare quanto dispone la legge dello Stato, perchè non ci competono gli affari di culto. La riprova maggiore forse l'abbiamo in quell'ultimo comma: « Il consiglio comunale deve essere sentito sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune ». Lei

ha citato l'art. 132 del T. U. del 1915 a dimostrazione che noi potevamo mantenere questo comma dell'art. 69; ha citato una legge e un articolo che dice esattamente: « inteso al voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune in quanto sostenga qualche spesa per le medesime ». Ora questa legge è anteriore al 1929, avevamo uno Stato ben diverso da quello che si configura dopo il 1929, ma nella concezione dello Stato come si è configurato dopo il 1929 non è possibile, a mio avviso, stabilire che il consiglio comunale debba essere sentito sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, perchè questo significherebbe ledere i diritti sovrani della Chiesa riconosciuti nei Patti Lateranensi e nella Costituzione italiana; tanto è vero che se lei mi cita quell'articolo, dovrebbe ricordare che c'è l'art. 133, che non fa che ricordare quell'emendamento portato e presentato da Paris, Raffaelli l'altra volta e che lei ha rifiutato perchè lo considerava un articolo lesivo della sovranità della Chiesa. L'art. 133 dice: « Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci e i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni quando esse ricevono sussidi dal Comune ».

Se vale l'art. 132, penso che dovrebbe valere per lei anche il 133, e non dovrebbe quindi scandalizzarsi troppo quando Raffaelli e Paris presentano la stessa dizione in un emendamento. Ma non accetto questa possibilità, nella mia concezione dei rapporti non vedo la possibilità di accettare quanto disposto dal Testo Unico del 1915. Ma indipendentemente da quelle che sono le mie concezioni personali, faccio notare che questi articoli, per il semplice fatto che sono del 1929, non possono essere chiamati in causa per dimostrare la possibilità che noi abbiamo di legiferare in questa materia.

Mi soffermo sull'ultimo comma, che non è forse il più importante, comunque sarebbe quello che la nostra parte è più disposta ad accettare: certamente almeno si debba essere sentiti sui cambiamenti relativi alla circo-

scrizione delle parrocchie del Comune! Mi soffermo perchè penso che questo possa dare a voi la sensazione di quello che state facendo, una cosa, in modo particolare dal vostro punto di vista, grave: non è possibile, e lo dimostra proprio questo comma, legiferare in questa materia. Lei, Assessore, non ha risposto, e sono rimasto ancora più convinto che noi non fermandoci alla dizione del Testo Unico del 1931, come proposto dal nostro emendamento, sconfiniamo dalle nostre competenze. Se non trova altri argomenti non potrà convincerci. Forse voterete questo articolo, vi avverto che fate qualche cosa di molto grave, forse non sarà nemmeno accettato dal Governo. Questa mi pare che possa essere materia per respingere l'intero progetto di legge. Comunque la nostra convinzione su questo punto è molto profonda e manteniamo l'emendamento che preghiamo di accettare.

KESSLER (D.C.): Evidentemente condivido l'impostazione che a questa materia dà il disegno di legge presentato dalla Giunta. Per aggiungermi all'ultimo argomento del cons. Bondi dirò questo: che in molti settori di competenza qualche volta dubbia, l'atteggiamento del Consiglio è stato quello di insistere nell'affermare la propria competenza, anche laddove forse qualche dubbio era legittimo. Se questo è avvenuto in altri casi, sono dell'opinione che questo possa essere a maggior ragione accettato per lo meno da noi in questa materia. Quanto al merito della cosa ci troviamo parecchio distanti dagli oratori che ci hanno preceduto; nel merito dovrei ripetere a sostegno gli argomenti già adottati da Benedikter, quindi è inutile che lo faccia. Mi vorrei fermare forse su quel ragionamento che ha fatto Raffaelli, che è stato anche ripetuto e certo ribattuto in un certo senso da Bondi, ma vorrei aggiungere qualche cosa, e precisamente su quanto detto, e cioè che la Giunta, pur di realizzare questo intento, non ha avuto paura di infrangere quel principio al quale tutta questa legge è stata informata, principio molto discusso da più parti,

cioè si sarebbe infranto il principio della non obbligatorietà delle spese del Comune. Questo lo ha già detto Benedikter, e non è vero, perchè se la discussione generale che si è fatta su questo disegno di legge, abbastanza ampia e profonda, è servita a qualche cosa, penso che per lo meno sia servita a dimostrare che le attribuzioni che le leggi speciali danno al Comune rimangono indipendentemente dalla nostra formulazione dell'art. 1.

Poi direi che evidentemente per noi l'esigenza della cura d'anime e di culto ha un'importanza che dal punto di vista è evidentemente molto superiore a quella della nettezza urbana, Raffaelli, ma in ogni caso mettiamolo sullo stesso piano, se non vogliamo metterla davanti. Ora, dicevo che non c'è nessuna norma che impone al Comune di provvedere alla nettezza urbana o al tram; per quello che è il tram sono d'accordo che nessuna norma imponga al Comune di affrontare questo servizio; quanto alla nettezza urbana ritengo fermamente che questa norma ci sia. Era trasfusa nell'art. 91 del Testo Unico del 1934, lettera c, cadendo insieme al Testo Unico del 1934; rivive ora come, secondo la nostra interpretazione che ritengo fondata, rivive l'art. 5 del Testo Unico del 1931, o le leggi speciali che queste attribuzioni obbligatorie hanno dato al Comune. Quindi non si può dire che manca la legge che impone al Comune la nettezza urbana, mentre con l'approvazione del disegno di legge c'è la disposizione che impone ai Comuni i servizi di culto.

Non ho altre osservazioni da fare se non condividere l'impostazione come è data nel disegno di legge, rilevando solo che in definitiva non è che si innovi gran che, perchè, come ha detto Benedikter, questi oneri praticamente esistono già in provincia di Trento, non so quello che avviene in provincia di Bolzano, ma certamente in provincia di Trento sono già di fatto assunti quasi per intero dai Comuni. I quali Comuni non è che dopo questa disposizione, secondo il mio parere, possano fare esattamente quello che vogliono, senza controlli o altro; anche oggi quello che

carica l'orologio, come dice Raffaelli, o che suona le campane, generalmente è pagato molto male, ma è pagato dal Comune, il quale Comune prima di fare un intervento in questo settore — a parte il fatto che nei nostri Comuni piccoli esattamente tutti i consiglieri e il paese sanno quali sono le rendite degli enti ecclesiastici — quando delibera questi stanziamenti valuta sempre, e lo può fare con estrema facilità, se c'è la necessità o meno. Quindi non ritengo che dalla formulazione, che in un certo senso potrebbe sembrare molto generica e larga (se poi si fa il confronto con le formulazioni che c'erano prima forse è più ristretta), non ritengo possa nascere l'abuso. Sono certo che i Comuni assumeranno questo compito, che in pratica hanno già assunto prima con una certa facilità, e interverranno solo laddove la necessità c'è e nei limiti che questa necessità richiede.

PARIS (P.S.D.I.): E' questa una materia che in altri consessi legislativi assumerebbe indubbiamente il calore dell'acciaio incandescente, qui invece si ragiona con molta pacatezza e con senso di totale rispetto che l'argomento comporta. Se qui ci fosse veramente un Consigliere che ha quale riposta intenzione, anche se non la manifesta, di mettere in crisi o dare la possibilità di infierire sul prestigio della religione, non parlerebbe contro questo articolo ma lo voterebbe tale e quale. E dico questo: che quanto più il Clero si allontana dallo spirito evangelico tanto più vede allontanare, diminuire quel senso di rispetto, di prestigio, di alta stima che le nostre popolazioni hanno verso i sacerdoti. Qui la questione è un'altra, ed è di cercare di limitare queste possibilità di intervento. Sappiamo quale è l'influenza dei sacerdoti sui consigli comunali, sulle giunte, sui sindaci. Quali sono, signor Assessore, i limiti che vengono a configurare questo carattere di straordinarietà, come dice l'ultima linea del primo comma dell'art. 69? Non lo dice affatto. Secondo, e lo ha rimarcato molto bene il collega Raffaelli, quali sono le disponibilità? Fin

dove possono arrivare perchè sia sentito necessario, opportuno l'intervento del Comune? Nulla si dice. Voi mi direte: questa può essere materia di regolamento; ma allora occorre una dichiarazione dell'Assessore che ci dica, se il regolamento c'è, come ha configurato questo regolamento, e se non c'è come ha in mente di configurarlo!

Ma l'argomento più delicato credo si riferisca soprattutto al secondo comma. Pensate veramente di avere competenza per legiferare in materia di culto anche se si riferisce ai Comuni? Non lo vedo, e sapete quanto questa materia è delicata perchè ci sono due poteri autonomi, sovrani. E' vero che l'articolo del T. U. del 1915 prevedeva questa possibilità, questa facoltà di intervento, ma è vero che anche il Consiglio comunale, prima di deliberare, prendeva in esame la situazione finanziaria ed economica della parrocchia. Questo, qui non c'è. Perchè se nella legge, nel T. U. del 1915 è previsto, noi non lo prevediamo? Non temete che sia un motivo di rinvio di questa legge? Sono particolarmente sensibile a questi rinvii perchè vedo in ciò un continuo colpo inferto al forse nascente prestigio di questa Regione, e sarei contento che ciò avvenisse il meno possibile, ed è sotto questo punto di vista che l'argomento va esaminato, se cioè l'Assessore si sente sicuro su questo terreno che è quanto mai sdrucchiolevo, quanto mai delicato.

SCOTONI (P.C.I.): Solo per chiedere che la votazione venga fatta separatamente. Perchè qui ci sono tre cose: prima la manutenzione e conservazione di edifici del culto, che arriva fino alla frase di cui alla terza riga; la seconda arriva fino alla fine del primo capoverso; la terza è il problema del cambiamento delle circoscrizioni. Chiederei che venisse fatta la votazione separata.

PRESIDENTE: Prima deve essere messo in votazione l'emendamento sostitutivo; poi, se eventualmente l'emendamento venisse respinto, allora passiamo alla votazione separata. Qui c'è una correzione formale. « A provvedere alla spesa », manca il verbo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): In breve. Secondo me avevo già spiegato come la competenza del Consiglio Regionale esiste, in quanto esiste la competenza sull'ordinamento dei Comuni, la quale comprende la potestà di fissare i diritti ed i doveri dei comuni, da qualunque causa questi diritti e doveri sorgano. Così come l'ordinamento dei Comuni e la legge comunale regolano e rispettivamente il regolamento del 1911 regola, il contenuto del regolamento di igiene comunale e la Regione non ha competenza in materia di igiene e sanità, comunque essa, nel disciplinare l'ordinamento dei Comuni, entra in questa potestà normativa del Comune e la disciplina, almeno in linea di principio. Così come abbiamo in questa legge gli articoli sui provvedimenti urgenti per motivi di sanità pubblica e sappiamo di non avere competenza in materia di sicurezza pubblica, ma discipliniamo questa attività del Comune perchè, come sappiamo, non è una attività delegata, ma propria del Comune.

PREVE CECCON (M.S.I.): E' dello Stato!

PARIS (P.S.D.I.): E' dello Stato, Assessore!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non è vero: « Il Sindaco adotta i provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale », non nella qualità di ufficiale del Governo. Per quanto concerne il contenuto del regolamento ho enunciato alcuni criteri, secondo me, interpretativi del contenuto del primo comma. Così per quanto concerne la portata della dizione « manutenzione e conservazione », così per quanto concerne la dizione « in via straordinaria », e qui vorrei ancora soffermarmi, perchè sappiamo che dopo le leggi eversive lo Stato, sia l'allora impero austriaco, sia lo Stato italiano, hanno assunto un certo obbligo per la manutenzione e la retribuzione del clero avente cura d'anime. Ed è spiegato ampiamente in quel promemoria che gli assegni di congrua nella Regione non sono stati rivalutati adeguatamente in

confronto con la successiva graduale rivalutazione degli assegni di congrua nelle altre Provincie, e ciò in connessione con la non adeguata traduzione in lire italiane degli assegni espressi in corone. Quindi c'è l'obbligo primario dello Stato. Si può dire che neanche con il recente aumento di congrue si è riparato ad un'ingiustizia o comunque ad un minor valore reale degli assegni di congrua nella Regione rispetto alle altre Provincie. Non si è ancor riparato a questo minor valore, ed allora rimane l'obbligo primario allo Stato di provvedere eventualmente con legge speciale, che da lungo tempo viene sollecitata dal Parlamento. Perciò questo ultimo compito concernente i curatori d'anime può essere considerato non solo in via sussidiaria, come tutti gli altri obblighi, ma addirittura anche come compito da considerarsi eccezionale e straordinario, secondo l'impostazione data dalla legge, finchè non vi avrà provveduto meglio lo Stato, in base al suo obbligo primario. Dovrei qui rettificare qualche cosa. Ho detto che i Comuni della Provincia di Bolzano contribuiscono, rispetto ai Comuni della Provincia di Trento, in misura minore, ed ho dato anche delle cifre; vi sono poi dei contributi, anche notevoli in Provincia di Bolzano, delle frazioni, che aumentano sensibilmente le cifre complessive da me indicate con riferimento ai Comuni, che dovrebbero essere esatte.

PARIS (P.S.D.I.): Cioè fin dove?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ho detto che i Comuni del Trentino danno 40 milioni come spese obbligatorie, i Comuni della Provincia di Bolzano danno 2 milioni; mi è stato osservato che se è vero per i Comuni ci sono anche le frazioni che a loro volta contribuiscono sensibilmente, comunque la cifra aumenta sensibilmente.

KESSLER (D.C.): Solo una parola. Vorrei dire che mi convince la sua argomentazione dove dice che dovrebbe essere competenza nostra, cioè che la competenza della Regione ci dovrebbe essere in quanto fa parte della

materia dell'ordinamento dei Comuni il pagamento e la manutenzione delle scuole, il pagamento dei segretari delle scuole governative ed altro, però sono convinto che il Comune non ha mai avuto e mai potrà avere competenza in materia di scuole. Ciò non toglie che sia competenza dell'ordinamento dei Comuni la manutenzione della scuola e il pagamento dei segretari o altre persone. Però mi pare che si vada ad incidere veramente su quello che riguarda la competenza in materia di culto quando si stabilisce che debba essere sentito il consiglio comunale. E' ben evidente la *ratio legis* per la quale lei lo ha messo lì, secondo me, perchè lei dice: « Dal momento che accogliamo al Comune queste spese, è giusto che il Comune venga sentito nel caso in cui una circoscrizione parrocchiale venga estesa in maniera tale da pregiudicare i diritti del Comune o di aumentare gli obblighi del Comune ». Però è evidente che c'è un certo contrasto: mentre per ciò che non si stabilisce al primo comma sono convinto che la competenza c'è, sul secondo è ben evidente che è più difficile sostenere che la competenza ci sia. Quindi non so dire, Benedikter, se l'emendamento di Bondi, che non ho sentito leggere, sia nel senso di sopprimere questo secondo comma.....

PRESIDENTE: Sopprimere tutto!

KESSLER (D.C.): No, allora bisogna prepararne un altro, perchè sono d'accordo sulla soppressione del secondo comma, ma non tutto.

BONDI (P.S.D.I.): Non si può fare a meno, dopo l'intervento di Kessler, perchè effettivamente si ha l'impressione che ad un dato momento avete un grande dubbio. Ritornate sui vostri passi, proprio su quel punto in cui voi avete paura di dare troppo al consiglio comunale. Ho sollevato la questione per farvi vedere che state trattando una materia non di vostra competenza...

KESSLER (D.C.): No, non è vero!

BONDI (P.S.D.I.): Per farvi comprendere chi finchè si tratta di dare qualche cosa

al consiglio comunale è meglio votare l'eventuale emendamento Bondi, ma quando si tratta di altra materia, allora no! Ma come si fa a sostenere? L'Assessore non ha risposto e vorrei sentire qualcosa proprio sulla competenza, perchè che mi si dica che si tratta dell'ordinamento dei Comuni e quindi noi possiamo legiferare anche questo, mi sembra un po' grosso! Anche allora l'ordinamento...

KESSLER (D.C.): No, no!

BONDI (P.S.D.I.): Ma come no, Kessler??! Si tratta di legiferare in materia che riguarda il trattamento economico, che riguarda la legge sulle congrue? Esiste la legge statale sulle congrue? Esiste, e come facciamo noi a modificare in parte questa legge, perchè si deve entrare proprio in questa materia? Così anche per quanto riguarda la legge austriaca. Non entriamo nel merito della opportunità di fare questo, ma sostenere che abbiamo la competenza in affari di culto, esclusivamente perchè gli affari di culto rientrano nella questione dell'ordinamento dei Comuni sarebbe come dire che abbiamo la competenza come Regione a legiferare in materia scolastica perchè alcune parti attinenti la materia scolastica rientrano nell'ordinamento dei Comuni. Quanto detto da Kessler mi ha dato occasione per questo mio ultimo intervento, perchè voglio sperare di farvi aprire gli occhi. In un certo qual modo vi date la zappa sui piedi...

PREVE CECCON (M.S.I.): Bisogna incominciare daccapo, allora!

BONDI (P.S.D.I.): ... purtroppo ve la siete data, ma intanto vi siete ricordati che potete incorrere in qualche cosa che è veramente grave. Ma se grave è il secondo comma, Signori della maggioranza, altrettanto grave è anche quanto prevedete prima, rendetene conto! Volete bocciare il mio emendamento? Fatelo, però commettete una cosa molto grave della quale vi renderete conto in seguito.

KESSLER (D.C.): Per fatto personale,

se non altro. Probabilmente mi sono espresso male, ma ho proprio sostenuto viceversa di quello che lei mi imputa come una cosa assurda. Lei dice: Kessler afferma che, siccome il Comune deve mantenere gli edifici scolastici e deve pagare certe persone che prestano servizio, ha la competenza in materia scolastica. Io ho detto proprio viceversa; ho detto: come non è scritta, pur essendo obbligato il Comune e quindi rientrando nella sfera di ordinamento dei Comuni, la parte che riguarda la manutenzione ed il pagamento di quei determinati inservienti, per lo stesso principio rientra nell'ordinamento dei Comuni la materia della manutenzione degli edifici di culto ed il pagamento di quelle certe cose espresse al primo comma. Questo, facevo osservare all'Assessore, non comporta, (e su questo ho sostenuto la stessa tesi sua) non dimostra che noi abbiamo la competenza in materia di culto, e da qui l'abolizione del secondo comma. La proposizione del suo emendamento, comunque l'insistere che ha fatto sul secondo comma, credo lei lo abbia fatto con una certa furberia, perchè ha detto: « forse riesco a farvi dare la zappa sui piedi », questo è evidente. Però come si può fare il ragionamento che credo di avere fatto abbastanza chiaramente ora, è esatto che per quanto riguarda la prima parte dell'articolo abbiamo senz'altro la competenza. Sulla seconda non l'abbiamo e questo discorso è fondato anche partendo dai principi che voi avete enunciato, in modo particolare lei!

PARIS (P.S.D.I.): Un minuto. Mi sovviene il precedente: il compenso ai fiduciari scolastici.

KESSLER (D.C.): E' un'altra cosa!

BONDI (P.S.D.I.): E' diverso, del tutto diverso!

PARIS (P.S.D.I.): Diverso sotto certi aspetti!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Bondi invita anche me ad esprimere un giudizio sulla questione della competenza. Mi

sembrerebbe una scortesia non rispondere, anche se questa materia è affidata all'Assessore degli affari generali, che, come avete avuto modo di constatare, l'ha saputa approfondire in tutti gli aspetti. In Giunta questo aspetto fu anche considerato, questa legge è stata esaminata ripetute volte in Giunta, come ho già avuto occasione di dire, ed abbiamo anche assunto qualche parere in materia, non sotto forma di consulenza scritta, nel qual caso avremmo potuto anche metterla a disposizione del Consiglio, e siamo arrivati alla affermazione non sulla competenza — bisogna intenderci sulla portata e sul significato della parola — non sulla competenza a riformare l'ordinamento del culto ed a disciplinare in materia di trattamenti economici dovuti da altri enti nei confronti dei membri e del personale a cui è affidata la cura del culto, e ci siamo posti questa domanda: nell'ambito delle aspirazioni e dei bisogni che la collettività deve sentire soddisfatti o vuole sentire soddisfatti anche attraverso la partecipazione degli enti pubblici, dei Comuni, proprio tenuto conto della particolarità anche territoriale e geografica di questa organizzazione, andranno o non andranno soddisfatte le esigenze del culto? Noi abbiamo risposto di sì, noi vediamo il Comune presente anche in questo settore, perchè si tratta di soddisfare un'esigenza della collettività comunale. Non la soddisfa integralmente, non vuole intervenire nell'ambito che non gli spetta dei rapporti gerarchici, disciplinari, organizzativi ecc., vuol solo compiere una funzione integrativa, dove questa funzione sia ritenuta necessaria per assicurare una decente e soddisfacente impostazione di questo servizio.

Ed allora, nel concetto di ordinamento dei Comuni, ampio concetto con cui si vuole definire ogni possibilità di intervento e disciplina a soddisfacimento di queste esigenze collettive, vediamo entrare anche questo: non tocchiamo la legge dello Stato, non ci sostituiamo allo Stato, quelli che sono i compiti che lo Stato riserva a sè; interveniamo come enti locali ad integrazione di quelle esigenze che possono verificarsi di caso in caso,

in un caso sì e in un caso no, in un caso in una misura e in un caso in un'altra misura, a funzione di integrazione e completamento. La premessa per l'affermazione di una competenza entro questi limiti è data dal riconoscimento reale di una esigenza di carattere pubblico che si manifesta in sede locale e che ha bisogno di essere fronteggiata e non può essere abbandonata a se stessa. Il nostro compito non è quello di innovare la legge dello Stato in materia, non è quello di sostituirci ad esso, è quello di dire: tu, Comune, che devi preoccuparti di tutti gli aspetti e del benessere della collettività anche sotto il profilo culturale, educativo, religioso, se c'è questo bisogno sei autorizzato ad intervenire. Entro questi limiti credo che sicuramente noi possiamo legiferare.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo: «Spetta al Comune la conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi»: respinto con 24 voti contrari, 5 favorevoli, 2 astenuti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola!

PRESIDENTE: Su che cosa?

RAFFAELLI (P.S.I.): Sull'articolo, e faccio prestissimo. Vorrei chiedere all'Assessore le ragioni per cui ritiene inopportuno l'inserimento di quella disposizione nel testo che avevamo proposto come emendamento aggiuntivo l'altro giorno, e cioè la disposizione per cui il consiglio comunale nel caso di contribuzione continuativa — vedi art. 133 del Testo Unico — può esaminare i bilanci dell'ente, in questo caso parrocchia, che richiede la contribuzione, e se non ritenga opportuno prendere egli l'iniziativa di aggiungere una disposizione del genere all'articolo proposto dalla Giunta e che sarà votato dalla maggioranza.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La questione è già stata posta e votata e io non prenderò altra iniziativa,

anche perchè sarebbe in contrasto con la regola stabilita che non si può ritornare sull'argomento. Comunque ho risposto al suo quesito rispondendo a lei e al cons. Bondi, cioè che la frase « in quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili degli enti ecclesiastici interessati, richiede una constatazione obiettiva della ricorrenza di questa circostanza, anche s'intende, da parte degli organi dell'ente che è chiamato ad intervenire sussidiariamente. Ora, l'ulteriore sviluppo di questa disposizione credo che possa essere precisato nel regolamento e non sia necessario affermare qui qualche cosa che implicitamente è affermato, che cioè debba essere constatata la necessità di un intervento sussidiario; mentre il principio come tale, che laddove il Comune dà dei contributi o sussidi esso anche abbia il diritto di esaminare la situazione economica dell'ente a cui concede questi sussidi, è un principio generale che, caso mai, andava affermato in linea generale e non soltanto con riferimento al caso particolare delle parrocchie.

RAFFAELLI (P.S.I.): Noi lo avevamo proposto!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per quanto concerne il caso particolare delle parrocchie, si può dire che è già enunciato nel senso che va accertata obiettivamente la necessità di questo intervento sussidiario; le modalità di questo accertamento potranno essere stabilite nel regolamento.

PRESIDENTE: Metto in votazione il primo comma: « In quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili degli enti ecclesiastici interessati, incombono al Comune la manutenzione e conservazione degli edifici di culto di cui all'art. 2 del D.L.P. 27 giugno 1946 n. 35, modificato dal D.L. 29 maggio 1947 n. 649 »: 28 favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola!

PRESIDENTE: Siamo in sede di votazione!

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dichiarazione di voto!

PRESIDENTE: Ha la parola per dichiarazione di voto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Dichiaro che mi sono astenuto su questo primo comma e sento il desiderio di fare una dichiarazione di voto eccezionalmente, data la delicatezza della materia e la facilità con la quale si può essere fraintesi. Me ne importa relativamente delle eventuali deformazioni del mio pensiero che si possono fare di proposito per ragioni di propaganda o di speculazione, però voglio per lo meno avere la coscienza a posto a non avere autorizzato tali fraintendimenti. Voglio dire chiaro questo: se fosse stata accettata la nostra proposta fatta l'altro giorno di sottoporre i bilanci all'esame del consiglio comunale, non solo per le parrocchie, le ricordo Assessore, ma anche per tutte le istituzioni fatte a pro della generalità dei cittadini, come dice il Testo Unico; se fosse stato accettato in forma esplicita e non nella forma involuta e sottintesa che è contenuta in questo primo comma, avrei votato a favore, perchè non ho nessuna intenzione di prendere delle iniziative per togliere quello che la legislazione esistente lascia ed ha dato al culto, agli edifici del culto ecc.

Sul secondo e terzo comma voterò contro, per una mia precisa convinzione che alle attività di culto è giusto che contribuiscano coloro che queste cose sentono, coloro che in queste cose credono. Se non ne fossi stato convinto da gran tempo, mi avrebbe convinto a questo atteggiamento il memoriale dell'Arcivescovo, il quale con un ragionamento che non doveva fare il torto di sottoporre ad una assemblea come il Consiglio Regionale, intende convincerci che agli effetti contributivi tutti noi cittadini del Trentino-Alto Adige, eccettuate 268 persone, siamo cattolici, mentre viceversa due o tre volte all'anno, quando si vota o per il Parlamento o per il Consiglio

Regionale o per il consiglio comunale di Massimeno o di qualche altro Comune ancora più piccolo, ci sentiamo dire dallo stesso Arcivescovo, attraverso le sue pastorali e dai suoi sacerdoti, che noi che non votiamo D.C. non siamo cattolici. O siamo cattolici per pagare le congrue e siamo cattolici anche quando votiamo socialista; o non lo siamo quando votiamo socialista ed allora non lo siamo neanche per pagare obbligatoriamente le congrue. Questa è la mia convinzione, per cui voto contro il secondo capoverso o al comma o all'articolo il quale rende obbligatoria, sulla base della presunzione della cattolicità militante di tutti indistintamente i cittadini, una tassa per poter provvedere al culto, il quale viceversa in tutto il mondo, tranne che in Italia, per tutte le confessioni religiose provvedono spontaneamente e volontariamente e con molta più abbondanza in certi casi, coloro che sentono veramente il bisogno religioso, il bisogno di dare alla religione quelle forme esteriori che si estrinsecano nel culto. Voto contro l'ultimo comma per le ragioni che sono state abbondantemente illustrate, circa la competenza, dal collega Bondi e da altri ancora.

PRESIDENTE: « Ed alla spesa per il funzionamento dei servizi di culto, compresa la retribuzione degli addetti a tali servizi, nonché in via straordinaria l'integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime nel Comune ». Questo secondo comma lo metto ai voti: 21 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti.

Terzo comma: « Il Consiglio comunale deve essere sentito sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune »: 22 favorevoli, 4 contrari, 3 astenuti.

L'articolo è stato votato per divisione. Passiamo all'art. 70.

PARIS (P.S.D.I.): E' dalle 9 che siamo qui Presidente, e ne abbiamo ancora alcuni altri!

PRESIDENTE: Cinque minuti di sospensione.

(Ore 11.15)

Ore 11.30.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Passiamo all'art. 70.

ART. 70. - *Fondo di riserva e fondo spese non previste.*

Nel bilancio, deve essere stanziato il fondo di riserva, non superiore ad 4 per cento delle entrate ordinarie per coprire eventuali deficienze degli stanziamenti della parte ordinaria.

Può essere stanziato, nel limite del 2 per cento delle entrate ordinarie, anche il fondo per spese non previste, da erogarsi soltanto per spese di carattere meramente accidentale, che non richiedano per la loro entità o natura, speciale stanziamento in bilancio.

Pongo ai voti l'art. 70: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 71. - *Riscossione delle entrate.*

L'esazione dei tributi comunali ha luogo con la procedura e i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei pubblici servizi si osservano le disposizioni della legge speciale.

Tutte le entrate non comprese nel bilancio che si verificano durante l'esercizio devono essere date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse per qualsiasi titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere versate alla tesoreria del comune, nei termini prescritti.

E' posto ai voti l'art. 71: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

ART. 72. - *Pagamento delle spese.*

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, e da un assessore, dal segretario e ove esista dal ragioniere. Il singolo mandato non può essere imputato che ad un solo articolo di bilancio. Sono vietati i mandati annuali complessivi e quelli provvisori; quelli per il pagamento degli stipendi al personale, delle pensioni, dei fitti e di altre spe-

se a scadenza fissa e di importo prefissato non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Per le spese ordinarie sono emessi mandati di pagamento nel limite dello stanziamento, con il solo visto di liquidazione, a firma del sindaco, di un assessore e del segretario, sui documenti giustificanti la spesa preventivamente ordinata dalla giunta comunale. Sul mandato sono riportati gli estremi della deliberazione di approvazione del bilancio.

Le spese straordinarie sono liquidate dalla giunta comunale. Sul mandato sono riportati gli estremi della deliberazione esecutiva di liquidazione.

Il segretario, il ragioniere e l'impiegato addetto alla contabilità del Comune, ove esistano, sono solidalmente responsabili della esattezza dei dati iscritti sui mandati stessi. Il tesoriere si rende personalmente responsabile del pagamento dei mandati che non sono conformi alle disposizioni di legge.

La Commissione propone la sostituzione della prima parte del 4. comma: « Il segretario e, ove esistano, il ragioniere e l'impiegato addetto alla contabilità del Comune, sono solidalmente ... ».

L'Assessore Benedikter propone la sostituzione del 2. e 3. comma con il seguente nuovo comma:

« Le spese ordinarie sono ordinate e liquidate dalla Giunta comunale con deliberazione interna non soggetta a controllo; salvo che non si tratti di spesa fissa per la quale è sufficiente l'emissione del mandato con gli estremi della delibera di approvazione del bilancio. Le spese straordinarie sono liquidate dalla giunta comunale con delibera soggetta a controllo ».

Pongo ai voti la proposta dell'Assessore: approvata all'unanimità.

Pongo ai voti il testo dell'articolo con gli emendamenti proposti dalla Commissione: approvato a maggioranza.

PARIS (P.S.D.I.): Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Siamo in 19, la seduta è tolta.

PARIS (P.S.D.I.): Abbiamo iniziato in 14, è una vergogna!

PRESIDENTE: Dice il Regolamento che quando si chiede la verifica del numero legale ...

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Rinunciamo allora!

PRESIDENTE: Non si può rinunciare, è il Regolamento!

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Il Consiglio è sovrano.

PARIS (P.S.D.I.): Andiamo avanti!

PRESIDENTE: Lei ritira la sua richiesta? Siamo in sede di votazione e il numero legale quindi è necessario. Questa volta, se richiesto, si deve sospendere la seduta per almeno un'ora, quindi andiamo al pomeriggio. O restate qui o se viene richiesta dobbiamo sospendere la seduta.

ART. 73. - *Investimenti provvisori - Riserve.*

Le somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa dei Comuni devono essere depositate ad interesse od investite in titoli emessi o garantiti dallo Stato o dalla Regione.

Dai mezzi del bilancio ordinario, dal realizzo dell'avanzo, o dal ricavo di alienazioni patrimoniali, possono essere formate riserve speciali per spese straordinarie o per investimenti patrimoniali.

E' posto ai voti l'art. 73: 20 favorevoli, 1 astenuto.

ART. 74. - *Tesoriere comunale.*

Ogni Comune ha un servizio di tesoriere. Ove il Comune non provveda diversamente, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Possono essere istituiti consorzi tra due o più Comuni per il servizio di tesoreria.

Pongo ai voti l'art. 74: maggioranza favorevole.

ART. 75 - Servizio di economato.

Con regolamento deve essere istituito il servizio di economato per le piccole spese di ufficio e per i servizi gestiti in economia. Nel regolamento devono essere stabilite l'ammontare massimo delle anticipazioni periodiche, la cauzione ed eventualmente le entrate che l'economato è autorizzato ad incassare.

Egli è personalmente responsabile fino al discarico delle somme ricevute in anticipazione e della regolarità dei pagamenti.

Il servizio di economato si chiude con la scadenza dell'esercizio. Alla chiusura dell'esercizio l'economato versa al tesoriere l'intera somma ricevuta in anticipazione.

Pongo ai voti l'art. 75: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

ART. 76. - Rendiconto.

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto che si divide nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio. Nel conto del bilancio sono dimostrate le somme annuali delle entrate accertate e delle spese impegnate confrontate con gli stanziamenti, quelle delle riscossioni e dei pagamenti ed i residui attivi e passivi all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono dimostrati, in base al registro apposito, lo stato del patrimonio e dei debiti del Comune, all'inizio, le variazioni, e quello alla fine dell'esercizio.

Il conto profitti e perdite e quello patrimoniale delle aziende speciali fanno parte del rendiconto del Comune.

La Commissione propone la sostituzione dell'ultima parte dell'ultimo comma: « formano allegati del rendiconto del Comune ».

Pongo ai voti l'art. 76 emendato: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 77. - Avanzo e disavanzo.

Con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente il Consiglio deve provvedere all'estinzione, con entrate straordinarie,

del disavanzo, rispettivamente alla formazione di riserve o all'impiego per esigenze straordinarie dell'avanzo, deliberando le necessarie variazioni di bilancio.

All'art. 77 sono stati presentati emendamenti da Scotoni-Raffaelli-Molignoni, e altri al 77 bis ecc.

La Giunta propone la sostituzione dell'art. 77 con questa dizione nuova: « Con la approvazione del rendiconto dell'anno precedente il Consiglio applica al bilancio l'avanzo o il disavanzo risultante deliberando le necessarie variazioni. Il disavanzo è coperto con le entrate straordinarie e l'avanzo è destinato alla formazione di riserve od all'impiego per esigenze straordinarie ».

Questo è un emendamento sostitutivo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' una diversa formulazione dello stesso concetto già espresso. Cioè si esprime con maggior vigore l'obbligo di applicare integralmente l'avanzo ed il disavanzo al bilancio in esercizio; poi si ripete che il disavanzo deve essere coperto con le entrate straordinarie, e l'avanzo è destinato al fondo di riserva o nell'impiego per esigenze straordinarie.

SCOTONI (P.C.I.): Non capisco bene la storia del disavanzo coperto con le entrate straordinarie. Il meccanismo quale sarebbe? Ad un certo momento viene fatto il bilancio preventivo per il 1959, risulta che il bilancio 1958 avrà il passivo di 1 milione, allora questo milione verrebbe riportato fra le passività del 1959? E' questo che vuol dire?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Qui la novità è data dal fatto che l'applicazione dell'avanzo e del disavanzo si applica solo con l'approvazione del rendiconto, non in sede di preventivo del bilancio, che dovrebbe essere approvato, comunque nell'anno precedente all'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'applicazione dell'avanzo e del disavanzo si attua solo con l'approvazione del rendiconto, cosa che avviene pressapoco in primavera inoltrata. Questa è la

sostanza; in quella sede il bilancio che era stato presentato in pareggio, se vi è un disavanzo dovrà essere applicato al bilancio e si dovranno reperire i mezzi per coprirlo. Viene affermato il principio della copertura di questo disavanzo con entrate straordinarie, che potranno essere mutui o altre eventuali entrate straordinarie.

SCOTONI (P.C.I.): Nella maggior parte dei casi penso sarà necessario coprire il disavanzo dell'anno precedente con delle entrate straordinarie, come un mutuo, però potrebbe non essere questo il caso. Se, per ipotesi, il bilancio dell'anno successivo offrisse la possibilità di coprire quello dell'anno precedente, non obbligherete quello ad andare a fare un mutuo apposito? Secondo: « mezzi straordinari ». Si torna un po' alla definizione delle entrate e uscite straordinarie. Per esempio, supponiamo che quel Comune quando si accorge che il bilancio dell'anno precedente si è chiuso in passivo, decida di aumentare il dazio: visto che l'anno scorso pensava di tirarci fuori 5 milioni e invece ne sono venuti fuori 4 e mi sono trovato con un disavanzo, quest'anno aumento e mi serve a coprire il deficit dell'anno precedente e per non averne uno quest'anno. L'entrata derivante da una imposizione fiscale penso che non sarà straordinaria ma ordinaria, perchè altrimenti se uno mette tre lire è entrata ordinaria, se ne mette cinque è straordinaria!? Allora mettete « qualora non sia possibile provvedere altrimenti con le entrate straordinarie », se no la formula sembra che dica che quando si verifica un disavanzo bisogna cercare entrate straordinarie, mentre ci possono essere altre forme per coprire il disavanzo. Un Comune potrebbe dire: l'anno scorso ho chiuso con un deficit, allora quel tale lavoro che avevo preventivato quest'anno nella presunzione che il bilancio quadrasse non lo faccio con una diminuzione della spesa. Mi pare che il voler vincolare in questa forma sia forse inopportuno nell'interesse dei Comuni.

VINANTE (P.S.I.): Questa formulazio-

ne lascia anche me un po' perplesso, con l'attuale legge è obbligatorio che il disavanzo di amministrazione sia inserito nel bilancio preventivo e quindi si ha la tranquillità che arrivando al pareggio inserendo il disavanzo, nell'esercizio in corso molto probabilmente dovrebbe essere estinto il disavanzo. Viceversa, con questa formulazione le amministrazioni comunali approvano il bilancio preventivo, come giustamente ha detto l'Assessore, senza tenere conto se c'è un disavanzo o un avanzo di amministrazione. Questo penso che crei delle notevoli difficoltà, perchè stando alla formulazione non si sa quali sono considerate entrate straordinarie, sono i mutui per esempio, perchè non vedo altra formulazione, altro argomento. Ora mi domando: se quel Comune ha impegnato tutte le proprie delegazioni e tutte le proprie possibilità e non può accendere un mutuo — perchè le imposte non devono essere considerate entrate straordinarie, in quanto corrispondono ad una causa permanente o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione, perchè si possono aumentare le imposte ma sono sempre da considerarsi causa permanente, quindi non di carattere straordinario, e allora non rimane che il mutuo, che molti Comuni possono anche non avere la possibilità di accendere — allora vorrei chiedere all'Assessore: come fa lei a fare la sanatoria del disavanzo di amministrazione con il criterio introdotto, dato che è in sede di conto consuntivo che viene eventualmente stabilito come deve essere sanato il disavanzo amministrativo? Vorrei pregare l'Assessore di volerci dire proprio con un caso pratico come vede la possibilità di sanare la situazione con questa innovazione, che per noi non è ancora del tutto chiara.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Abbiamo già precedentemente approvato articoli in cui si enunciano principi tradizionali: il principio del bilancio che è bilancio di competenza, il principio del pareggio del bilancio, e poi ancora la definizione delle spese e rispettivamente delle entra-

te ordinarie e straordinarie. Cioè sono ordinarie le entrate e le spese che derivano o sono originate da cause permanenti o dal normale andamento dell'amministrazione. E allora il disavanzo come tale è fenomeno non normale, non lo può essere considerato anche se in alcuni casi diventa normale. Comunque non può essere considerato fenomeno normale dato il principio del pareggio e diventa inserito obbligatoriamente nel bilancio successivo, una spesa straordinaria in base alla definizione già sancita, e allora a spesa straordinaria bisogna far fronte con entrate straordinarie secondo un principio già finora esistente che non era codificato, ma comunque era rispecchiato in diverse disposizioni di dettaglio, come il divieto di storno di fondi da articoli relativi a spese straordinarie ad articoli relativi a spese ordinarie; stava dietro il principio che non si può provvedere a spese ordinarie con mezzi straordinari, e viceversa. Allora non si fa che applicare tale principio quando si dice: al disavanzo del bilancio bisogna far fronte con entrate straordinarie. La novità, come dicevo, in sostanza consiste nel precisare che il Consiglio deve provvedere alla estinzione, come si diceva prima e adesso si dice « all'approvazione del bilancio in corso e rispettivamente alle variazioni di bilancio in sede di approvazione del rendiconto », cioè in quella sede in cui l'effettivo disavanzo o l'effettivo avanzo effettivamente possono essere accertati con carattere di definitività. E' stato detto che le imposte come tali costituiscono una entrata ordinaria in quanto devono considerarsi sempre una causa permanente o normale andamento dell'amministrazione. Però anche qui potrebbe esistere la possibilità di distinguere fra qualche cespite straordinario, a prescindere dalle entrate patrimoniali di carattere straordinario, o da un mutuo o da contributi integrativi. Comunque esiste anche per le imposte una possibilità giuridica di distinguere le entrate ordinarie dalle entrate straordinarie secondo la definizione data, che è quella tradizionale.

VINANTE (P.S.I.): Le risposte dell'Assessore non mi hanno convinto, tanto più che lui dice che esistono delle possibilità anche per le imposte. Potrebbe darsi di ammettere che nel campo delle imposte l'introduzione di una nuova imposta eventualmente, se questo è concesso, possa essere considerata straordinaria. Ma se tutte le imposte del Comune sono applicate e si arriva solo ad aumentare gli accertamenti, penso che questa non la voglia considerare un'entrata straordinaria, perchè se no, Assessore, dobbiamo proprio dire che l'interpretazione di questa legge è fatta a fisarmonica e concediamo la possibilità agli interpreti di fare quello che vogliono. Nel caso di mutui e contributi, si arriva a questa necessaria considerazione: che non avendo la possibilità di accendere un mutuo, perchè il Comune non ha nè delegazioni, nè possibilità di garanzie, non rimane che il contributo della Regione, ed allora vorrei quasi dire che tutti i Comuni, che chiudono con un disavanzo di amministrazione, hanno il diritto ad avere coperto il proprio disavanzo con il contributo della Regione. Ed allora badate che il 90 per cento dei Comuni, se sono intelligenti, devono chiudere con un disavanzo di amministrazione. Signor Assessore, mi scusi, ma le sue chiarificazioni mi hanno portato una preoccupazione maggiore di quanto non avessi avuto prima. Se le cose non cambiano, se non ci sono altri argomenti, che forse a lei sono sfuggiti o forse noi non abbiamo capito bene, questa è una innovazione che credo non sia opportuna, in quanto ritengo che deve rimanere il presupposto fondamentale che il disavanzo di amministrazione deve essere sanato. Ma non ci si ponga a sanare il disavanzo di amministrazione con i contributi della Regione o solo con mutui, perchè in questo caso creeremmo alle amministrazioni notevoli difficoltà. Penso che questo sarebbe stato più opportuno lasciarlo nella formulazione precedente, cioè stabilire la obbligatorietà dell'inserimento del disavanzo di amministrazione in sede di preventivo, lasciando eventualmente la facoltà per quanto

riguarda l'avanzo di amministrazione. Se rimane così la formulazione di questo articolo, non mi sento di approvarla.

KESSLER (D.C.): Indubbiamente le argomentazioni poste da Vinante sono dettate da un certo senso pratico di come si verificano le cose, però ritengo che se esaminiamo la legge nel suo complesso non è possibile fare diversamente, perchè è evidente, dal momento che abbiamo stabilito all'art. 68 che con le entrate ordinarie bisogna far fronte alle spese ordinarie, con le entrate straordinarie bisogna far fronte alle spese straordinarie e che il disavanzo indubbiamente non può essere mai definito spesa ordinaria, è evidente che, anche se non ci fosse, dopo approvato il 68 non si può considerare il disavanzo una spesa ordinaria e quindi bisogna considerarla straordinaria e perciò bisogna far fronte con una entrata straordinaria. Quindi, indipendentemente dall'art. 77, a questa conclusione si arriva prima con l'approvazione dell'art. 68.

D'altra parte mi pare anche che sia giusto sia così, soprattutto per una questione pratica che è quella di obbligare il Comune nel momento stesso in cui approva il rendiconto ed accerta un disavanzo, a contemporaneamente provvedere all'estinzione del disavanzo. Adesso dice Vinante: ma come fa? Può fare un mutuo. Se il mutuo non lo può fare, che cosa fa? Rimane solo il contributo della Regione! Direi di no, perchè, a parte che ci sono queste possibilità, per esempio per le entrate straordinarie ci potrà forse essere anche un taglio straordinario di legname, quando la Forestale lo concede, non lo concede mai, quindi è una entrata straordinaria, difficile ad accertare. Ma ritengo che in quel momento il Consiglio comunale deve rivedere tutta la parte straordinaria del suo bilancio, perchè spese nella parte straordinaria ne saranno previste. Penso che da quelle variazioni di bilancio, di cui parla l'articolo, bisognerà che il Comune eventualmente storni una spesa straordinaria che aveva destinata attraverso un certo risultato, e pri-

ma estinguere il disavanzo. Non so se la mia interpretazione sia errata, penso che questa deve essere una formula e questa costringerebbe il Comune a ridimensionare il bilancio nella parte straordinaria in maniera tale da estinguere il disavanzo. Non certo con le entrate tributarie, come diceva Scotoni; l'anno scorso abbiamo accertato che il dazio ha reso meno di quello che ci si attendeva, bisogna aumentare. Ma lo aumentiamo perchè, avendo accertato una minore entrata che non è stata sufficiente a coprire le spese, si deve aumentare, ma durante quell'esercizio mi servirà per pareggiare le entrate ordinarie, per non trovarmi alla fine dell'anno nella stessa situazione. A meno che il Comune non faccia questo discorso: per quest'anno stabilisco un'aliquota altissima, salvo l'anno prossimo a diminuirla. Ma mi pare un caso difficile, perchè dovrà aumentare le tasse, e le aumenterà nella misura sufficiente per non dover fare ulteriori disavanzi. Comunque ritengo che, indipendentemente dalla formulazione dell'art. 77, il disavanzo deve essere considerato una spesa straordinaria, alla quale non si può ormai per definizione della legge far fronte se non con una entrata straordinaria. Se mi dite: il mutuo non è possibile farlo, il contributo non lo riceve o per lo meno non nella misura totale del disavanzo presentato, ritengo che il Comune dovrà ridimensionare attraverso variazioni di bilancio o storno di fondi la sua parte straordinaria di bilancio. Così vedo possibile l'applicazione dell'articolo, anzi credo che sia uno svegliarino forte per il Comune, perchè si vedrà impegnato a non fare nuove opere già deliberate proprio per coprire il disavanzo dell'anno precedente.

SCOTONI (P.C.I.): Per dichiarazione di voto. Non voterò questo articolo perchè mi pare che gli inconvenienti segnalati non abbiano trovato risposta. Anche il chiarimento del cons. Kessler non mi pare giusto, perchè parte dal presupposto che alle spese ordinarie si faccia fronte con le entrate ordinarie, alle spese straordinarie si faccia fronte con

le entrate straordinarie, ma questo era il testo vecchio dell'art. 68 che, proprio con gli emendamenti proposti, è stato modificato! Oggi il 68 dice: « Le spese previste in bilancio devono essere contenute nel loro ammontare complessivo entro i limiti delle entrate previste dal Comune », senza andare ad indagare se queste entrate siano tutte o in parte ordinarie o straordinarie. Quella definizione che ci dava il comma 2. è stata abolita, per cui si può proprio presentare l'ipotesi che ad un bel momento se si dovesse applicare — sarà il buon senso che dirà a un Comune che ha soldi che gli avanzano che non si può andare a fare un mutuo, questo lo capisco — però in una legge non mi pare che sia il caso, quando si fa un articolo, dire: lo facciamo così e così, perchè quando si applicherà il buon senso supplirà. Non vedrei perchè si deve inserire una disposizione che non ha nessuna utilità, perchè è ovvio che ad un certo momento quel Comune, siccome anche il bilancio variato deve corrispondere al principio del pareggio, troverà nelle economie, o nelle nuove entrate, o nell'aumento tributario, o nelle entrate straordinarie che potrà realizzare, i mezzi per far fronte al disavanzo che si è dovuto trascinare dall'anno precedente; o dovrà creare delle nuove entrate straordinarie che saranno il mutuo o altro per coprirlo. L'unico motivo per cui questa disposizione può stare è propria quello sollevato da Vinante, cioè ad un certo punto uno dica: Signori miei, ho il bilancio e potrei fare un risparmio che mi consentirebbe di coprirlo, ma però devo fare fronte con un mutuo, il mutuo non lo posso fare, allora vengo a battere cassa alla Regione e mi faccio dare una integrazione, un contributo. Ma non mi pare opportuno che proprio noi si costringa gli altri a fare una cosa di questo genere per venire a domandare i soldi alla Regione.

PRESIDENTE: Non sono mai intervenuto, ma vi domando un chiarimento. Il rendiconto è una gestione già fatta; si può variare la gestione già fatta in sede di rendiconto? Con l'approvazione del rendiconto dell'anno

precedente il Consiglio applica al bilancio l'avanzo o il disavanzo, deliberando le necessarie variazioni. Di solito la legge, nel deliberare le variazioni, si applicava al bilancio preventivo perchè al bilancio preventivo le variazioni si possono fare in quanto non sono maturati i mutui ecc., ma se queste vengono fatte per l'esercizio già consolidato, cioè di rendiconto, evidentemente le variazioni sono puramente contabili: l'entrata straordinaria della Regione, oppure una entrata straordinaria che va riferita al bilancio successivo...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Le variazioni al bilancio!

PRESIDENTE: Il rendiconto non si può variare: o si approva o non si approva. Qui sembrerebbe « deliberando le necessarie variazioni », non è detto nulla, pare che siano le variazioni al rendiconto.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Allora bisogna precisare!

PRESIDENTE: Allora bisogna precisare; « l'esercizio in corso », essendo che è stato cancellato, lei propone di cancellare, resterebbe in dubbio. Qui adesso c'è « il bilancio medesimo », poi lei ha cancellato, resta quindi « bilancio preventivo ». Allora, leggo la modifica: « Con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente il Consiglio applica al bilancio l'avanzo o il disavanzo risultante, deliberando le necessarie variazioni al bilancio medesimo e provvedendo alla copertura del disavanzo; l'avanzo è destinato alla formazione di riserve od all'impiego per esigenze straordinarie ».

KESSLER (D.C.): Sopprimere « con entrate straordinarie ».

PRESIDENTE: E' soppressa la parte « il disavanzo è coperto con entrate straordinarie ».

Metto ai voti il testo così formulato, come sopraddetto: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Al Titolo V del testo precedente della Giunta, emendato dalla Commissione, è stato presentato dall'Assessore un testo diverso.

Quello della Giunta e dell'Assessore non lo leggo in quanto lo avete sott'occhio. Al Capo I, sostituire il titolo « Amministrazioni frazionali », con « Frazioni ». Vi è poi una proposta sostitutiva dell'art. 78.

PARIS (P.S.D.I.): Signor Presidente, scusi, ci sono sei emendamenti aggiuntivi all'art. 77.

PRESIDENTE: Ha ragione, domando scusa.

Emendamenti presentati da Molignoni, Paris, Raffaelli, Bondi, Scotoni:

ART. 77 bis: *Gli amministratori e i dipendenti comunali e quelli delle istituzioni amministrate o dipendenti dal Comune, i quali, con dolo o colpa, arrechino al Comune un danno, sono tenuti a risarcirlo.*

Se il fatto dannoso sia imputabile a più amministratori od a più dipendenti, essi sono obbligati in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, ciascuno risponde per la parte che gli compete, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del proprio ufficio.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Siccome ne abbiamo già parlato in discussione generale, ripeto quanto ho detto allora. Anzi prego il Presidente del Consiglio di mettere ai voti se questa parte concernente la responsabilità deve essere inserita o meno come complesso, perchè gli articoli formano un complesso a sè stante, una cosa unitaria. Ora ripeto che la parte concernente il personale del Comune e quella connessa alla responsabilità, che ritengo intimamente connessa, è stata riservata, nel piano di questa legislazione regionale, ad una legge a sè stante per ragioni anche dipendenti dallo Statuto. Per quanto concerne il personale, l'art. 56 dello Statuto dice che la Regione può fare sì una legge ma può stabilire solo principi generali. Quindi nel piano questa parte è riservata ad una legge apposita. Nel merito, a prescindere da questa pregiudiziale, vorrei osservare che non è il caso e non sarebbe opportuno inserire adesso una parte,

che è poi la riproduzione di diversa combinazione di parole, delle disposizioni della legge comunale sulla responsabilità, perchè qui la proposta è di inserirne una parte e non regolare la materia interamente. In parte ci sarebbero questi articoli che sono solo un frammento, e in parte sarebbero ancora in vigore gli articoli del testo unico. Per lo più entrambe le parti rappresentano la riproduzione del testo unico esistente, che continua ad avere vigore, perchè per ciò che non è regolato dalla legge, soprattutto la parte concernente il personale e la responsabilità, continuano ad applicarsi.

Ora, se la Regione ci mette le mani, dovrebbe metterci mano per riformare e per adeguare, sia alle esigenze moderne, sia alla nuova situazione giuridica creata da questa legge, le disposizioni sulla responsabilità. Le discussioni e gli scritti sulla legge, sulle imperfezioni della attuale legge comunale, sono piene di critiche alla parte concernente la responsabilità, perchè non risponde più alle esigenze moderne. E sappiamo delle lagnanze che con il controllo vigente si annulla la responsabilità; abolendo il controllo si dovrebbe riformare la parte concernente la responsabilità. Così vi è l'idea, che ritengo buona, di affermare in certo modo la responsabilità degli amministratori per quanto concerne la gestione del bilancio, non per i diversi adempimenti che possono anche essere assolti nonostante possa risultare un deficit di bilancio e una situazione gravemente dannosa al Comune, ma soprattutto una responsabilità degli amministratori quando, pur avendo presentato il bilancio in pareggio, secondo le prescrizioni, poi finiscano con l'avere un deficit.

Così questa proposta è già formulata in una nuova riforma della parte della responsabilità. Quindi ometterla nelle formule proposte non cambia nulla, perchè rimane in vigore il testo unico; caso mai bisognerebbe affrontare la cosa secondo vedute nuove adeguantesi alla nuova situazione giuridica della diminuzione dei controlli e farlo con principi nuovi: noi ci proponiamo di farlo con la legge

che dovrebbe contenere il principio sull'ordinamento del nostro personale dei Comuni, a sensi dell'art. 56 dello Statuto.

PARIS (P.S.D.I.): E' un'ora un po' inconsueta per portare un argomento di questa portata. Qui, Assessore, non abbiamo fatto altro che prendere il Capo IX del disegno di legge per la riforma della legge comunale, perchè nel testo del 1934 c'è l'art. 252 che per me, specie per quanto riguarda gli effetti di una delibera di urgenza presa e poi non ratificata, mi sembra eccessivo: quello di una responsabilità così solida! E' un fatto che l'unico richiamo che c'è su questo argomento è proprio questo art. 252, e all'art. 45 del progetto che è in discussione poi c'è un accenno all'art. 97. Quando pensa, signor Assessore, che possa essere portata in discussione la legge che lei ha *in pectore*? Non so se è sulla scrivania ormai, perchè è vero che c'è una casistica tale, una congerie tale di sentenze che molte volte si contraddicono, per cui bisogna che noi — questo è veramente l'ordinamento dei Comuni! — si arrivi anche a disciplinare questa materia quanto mai delicata per gli onesti amministratori e per gli amministratori disonesti, perchè tutti amministrano denaro pubblico, a garanzia e fiducia dell'amministrato verso i suoi amministratori. Devo parlare anche con gli altri firmatari se sono disposti a ritirare, ma lei ci dica press'a poco quanto tempo deve ancora trascorrere; mi rendo conto della difficoltà, della delicatezza, della ponderosità della materia, ma attendo questa risposta.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi sembra che Paris si sia reso conto della necessità di graduare qui l'intervento legislativo. Direi che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge potrò portare in Consiglio la legge sull'ordinamento del personale, ivi compresa la parte concernente la responsabilità. . .

PARIS (P.S.D.I.): Degli amministratori o solo dei dipendenti?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Anche degli amministratori.

KESSLER (D.C.): Volevo dire prima che sul merito siamo tutti d'accordo. Anch'io solleciterei proprio nel senso che il completamento di questa legge deve esserci senz'altro, che stabilisca i principi generali senza entrare nei dettagli della sentenza della Casazione, ma che stabilisca il principio generale dell'ordinamento del personale, che stabilisca queste responsabilità. Non c'è dubbio che bisogna farla presto, perchè sono di questa opinione e sono convinto, l'ho detto a più riprese, della bontà della nuova ispirazione della legge, che è quello di una certa larghezza ed una certa libertà corredata proprio da queste responsabilità personali. Perchè non ho mai paura a concedere autonomia e libertà ai Comuni ed agli enti locali, che facciano come ritengono di fare, nell'interesse della propria collettività, con larghezza, niente controllo di merito e quello di legittimità molto svelto, ma che siano responsabili per tutte queste cose. Quindi non è che dica una cosa nuova, perchè tutti siamo d'accordo, ma ritengo che in coerenza con i principi che accettiamo votando questa legge, deve essere completata al più presto possibile con queste norme, perchè senza queste norme è carente anche per due mesi.

PRESIDENTE: Lo ritirate?

PARIS (P.S.D.I.): Vorrei chiedere per una particolare considerazione di lasciarcelo dire all'inizio della seduta del pomeriggio quello che facciamo, perchè dobbiamo riunirci.

PRESIDENTE: Va bene, allora leggo la formulazione nuova dell'art. 78, quella proposta dall'Assessore.

ART. 78 - Separazione patrimoniale.

Ferma restando l'unità dei Comuni e le disposizioni concernenti la amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'art. 7, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conserva-

zione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonchè alla viabilità interna, alla illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio anticendi quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta Provinciale, la quale, in qualunque tempo, può disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali, quando ciò sia richiesto dalle esigenze generali del Comune.

PARIS (P.S.D.I.): Qui c'è uno dei miei pallini fissi, la questione delle frazioni. Ho fatto un po' di conteggi e ho fatto un elenco dei Comuni della Provincia di Trento, non ho quello della Provincia di Bolzano, ed ho visto quale frazionamento noi abbiamo dei Comuni: abbiamo, sul totale di 227 Comuni, 46 Comuni inferiori ai 500 abitanti; 75, fra i 501 ed i mille; 106 superiori ai mille. Ho definito qui il nostro Consiglio un'incubatrice di nuovi Comuni, tenendo conto del numero che c'era prima del fascismo, cioè 365 in Provincia di Trento e 227 in Provincia di Bolzano. Sono attualmente 227 in Provincia di Trento e 113 in Provincia di Bolzano; ne sono stati ricostituiti 110 in Provincia di Trento, 66 prima dell'entrata in funzione del Consiglio regionale e 44 dal Consiglio Regionale, ed in Provincia di Bolzano solo 12, di cui 5 divenuti Comuni in seguito a distacco dalla Provincia di Trento, in modo particolare dell'Alta Val di Non. Con quanta maggiore parsimonia ed attenzione e senso di responsabilità si è comportata la popolazione della Provincia di Bolzano! Invece qui da noi Comuni, o comunelli! Ora, mi pare che la cosa venga ad aggravarsi con questa disposizione del Titolo V del progetto di legge che stiamo per discutere. E' vero che anche il testo unico della legge prevede questa facoltà, ma mi pare molto più dosato, agli articoli 36 e 37, non si arriva forse ad invogliare i Comuni, perchè mi pare che quando una frazione comincia ad amministrarsi da sè —

sapete che l'appetito viene mangiando — poi domanda la ricostituzione o la costituzione addirittura in Comune autonomo. E' vero che per la costituzione in nuovo Comune autonomo di frazioni, abbiamo per fortuna un esempio splendido di Castello di Fiemme e Molina di Fiemme, che da decenni litigano. . .

KESSLER (D.C.): E' classico!

PARIS (P.S.D.I.): . . . ma per la divisione del patrimonio, che è consistente, c'è da sperare che vedendo quello che mangiano i periti forestali ed i periti della legge. . .

CONSIGLIERE: Quali periti forestali?

PARIS (P.S.D.I.): Nella divisione patrimoniale!

VINANTE (P.S.I.): Ingegneri!

PARIS (P.S.D.I.): Ingegneri periti nella foresteria! (*ilarità*), dissuadano queste popolazioni e trovino invece la via dell'accordo per mantenere i Comuni uniti. Di fronte alle nuove esigenze non è la via più sana da battere quella di frazionare i patrimoni e le entrate, e oltre a queste considerazioni di carattere generale vi è poi quella che mi pare che questi emendamenti creino una maggiore confusione che non il testo originario. Perchè nel testo originario era previsto un comitato di amministrazione e le modalità di elezione. Con i suoi emendamenti sostitutivi degli art. 78, 79, 80, 81, e in modo particolare per quanto si riferisce al primo comma dell'art. 79, che prevedeva la nomina del comitato di amministrazione analogamente a quanto avviene per i comitati di amministrazione dei beni di uso civico, non è prevista l'elezione di nessun comitato, perchè l'art. 81 dice: « Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del Comune o di altra frazione, la Giunta Provinciale, su istanza di almeno 1/10 degli elettori della frazione ecc. ». E qualora questa opposizione ci sia, chi la amministra? Mi pare che sia incorso in una vacanza di disposizione di progetto. Quale comitato amministra questi beni?

KESSLER (D.C.): E' il consiglio comunale!

PARIS (P.S.D.I.): Chi lo dice? Dove è detto? Sparisce il comitato frazionale? Viene a sparire, cioè sorge solo se c'è una lite con il Comune. Per far lite al Comune basta che un decimo degli elettori della frazione facciano una proposta alla Giunta Provinciale, la quale nomina. Intanto le proposte possono essere di più, perchè in caso limite possono essere 10 le proposte, e come si regola la Giunta Provinciale? Su quale criterio? La presentazione in tempo cronologico?

KESSLER (D.C.): A discrezione!

PARIS (P.S.D.I.): A discrezione, quelli più belli o più simpatici, o i più litigiosi. Mi pare di no, che si debba essere un po' più precisi, soprattutto per quanto riguarda la questione di andare ad adire in Tribunale contro il proprio Comune. Chiedo senz'altro una percentuale maggiore degli elettori. Un decimo della popolazione presuppone l'inerzia degli altri, oppure la molteplicità delle designazioni! Se c'è inerzia è indubbio che non è sentito dalla maggioranza, perchè può essere un 90 per cento che non sente questa esigenza, e non so come fate a sostenere la tesi che il 90 per cento non sente questa esigenza! Oppure, vi trovate di fronte ad una nomina discrezionale della Giunta provinciale, che non credo sia un bene. Quindi, se questa amministrazione deve passare o se c'è un caso di lite con il Comune, sia per lo meno la maggioranza, per lo meno la maggioranza dei capifamiglia, si proceda cioè come per le elezioni degli amministratori dei beni di uso civico. Voto contro questi emendamenti perchè vedo solo un'ulteriore polverizzazione, soprattutto nel nostro cervello!

KESSLER (D.C.): Prendo la parola su questo tema in quanto ne avevo già accennato in sede di discussione generale. In ogni caso, Paris, qui non è stato innovato nulla, caso mai si tratta di innovare il vecchio, il che potrebbe essere teoricamente opportuno. Con gli emendamenti è stato trasferito in questa legge nè più nè meno che tutto quello che c'era nella legge nazionale. Quindi non è che la polverizzazione cominci da oggi, c'era

da prima. Perchè, anche imperante la legge attuale — questa non è ancora legge — possono ottenere le frazioni esattamente quello che noi diamo la possibilità di ottenere attraverso queste norme. Dice: questa crea più confusione del primo testo. Questo non lo so. Ritengo di no, anche per il semplice fatto che ormai sugli articoli del T. U. del 1934 c'è ormai una giurisprudenza, c'è una certa prassi e le idee sono abbastanza chiarite. Quindi un punto di riferimento c'è e questo senz'altro serve. Poi penso, Paris, che forse lei ha fatto gli emendamenti tenendo molto vicino il concetto che era espresso nella prima formulazione della legge. Quello che noi si è voluto evitare con questo emendamento è proprio quello che dice lei, cioè il frazionamento eccessivo dei Comuni, la polverizzazione. Perchè noi si diceva: polverizzazione si può determinare attribuendo l'amministrazione delle rendite patrimoniali delle frazioni ad uno speciale comitato frazionale. Allora sì che quello diventava un Comune nel Comune, con tutte le conseguenze da lei lamentate! Viceversa, con il sistema attuale che, ripeto, non è un sistema nuovo ma della vecchia legge, non si fa altro che operare la separazione delle rendite patrimoniali, ed unicamente delle rendite patrimoniali, perchè il progetto primitivo prevedeva addirittura la separazione anche di una quota di entrate comunali. Quindi è praticamente solo una evidenza che il consiglio comunale deve tenere delle rendite patrimoniali della tal frazione, ma l'amministrazione — e qui abbiamo insistito — di queste rendite patrimoniali separate, spetta esclusivamente al consiglio comunale.

Con questo riteniamo si mantenga l'unità dei Comuni, che è quello che noi vogliamo, lo scopo è soltanto questo. Quella frazione che ha determinate rendite patrimoniali, superiori a quelle dell'altra, perchè ormai il sistema è quello, pretende qualche cosa di più dal Comune, ma non vogliamo, non accettiamo che sia un nuovo comitato frazionale ad amministrare queste rendite perchè allora ci troviamo da una parte il con-

siglio comunale che magari comprende uno o due consiglieri che provengono da quella frazione, i quali non saprebbero più che cosa ci stanno a fare in consiglio dal momento che c'è il comitato frazionale che amministra queste rendite.

Quindi mi pare che il sistema nuovo, adottato con questi emendamenti, risponda proprio alle esigenze che per noi sono evidenti, a quelle esigenze che lei più o meno ha fatto presente, cioè quelle di evitare la polverizzazione e mantenere l'unità del Comune. Per questi scopi l'abbiamo fatto. Poi lei se l'è presa un po' con l'art. 81. Qui è evidente che interviene il comitato, perchè si verifica il caso che la frazione non ha ancora una lite, ma ha ragione di attrito per ragioni di patrimonio con il Comune; in questo caso si ritiene che i consiglieri comunali, a parte che la frazione può essere rappresentata in consiglio comunale attraverso uno dei consiglieri e può anche non esserlo, ma in ogni caso anche per le frazioni che hanno una rappresentanza in sede di consiglio comunale pare opportuno staccare questa particolare materia, attribuendola ad un comitato speciale che curi ad hoc questa vertenza con il Comune, che potrà appianarsi prima di andare in lite, ma potrà diventare una lite e allora è evidente che non possono essere gli eventuali consiglieri comunali provenienti da quella frazione a rappresentare la frazione contro il Comune, perciò qualcuno di diverso ci vuole. Questa facoltà la si è attribuita a questo speciale comitato. E' quello che avviene anche in materia tutoria od altro; quando ci sono interessi contrastanti la Magistratura presenta un tutore nei confronti del tutelato, nomina evidentemente un tutore separato cioè un tutore speciale ad hoc. Qui è lo stesso sistema.

Poi lei dice: un decimo degli elettori mi sembra molto. Guardi, non è detto che il decimo degli elettori possa provocare una lite nei confronti del Comune perchè possono essere dieci più o meno interessati e che vedono forse l'interesse loro molto più vicino che non l'interesse del Comune. Però, dal

momento che una diversa persona giuridica che agisca nei confronti del Comune ci vuole, bisogna lasciare che almeno l'iniziativa possa partire anche da pochi, perchè possono rappresentare un decimo solo degli elettori ma gli interessi che l'eventuale lite può rappresentare possono valere ben molto di più. Cioè voglio dire che il giudizio non è da fare sul numero di coloro che possono chiedere la costituzione di questo comitato speciale, il giudizio va fatto sulla fondatezza o non fondatezza delle richieste nei confronti del Comune. E' per questo che dico che sarà la Giunta provinciale ad esaminare un po' la questione, per vedere se valga la spesa o no di sollevare questa questione e fare la lite. In ogni caso mi pare che debba essere accettato quel principio del decimo degli elettori proprio anche per una questione democratica, perchè un decimo degli elettori rappresenta una quota discreta che è giusto che debba poter porre la proposta, poi deciderà la Giunta Provinciale nominando questi tre, e anche qui non c'è da aver paura della discrezionalità della Giunta Provinciale, perchè non è che questi abbiano poi una amministrazione politica degli interessi della frazione, no, sono nominati esclusivamente per quella determinata questione, non è che coinvolga altri interessi, che ne scelga uno o l'altro, farà bene a scegliere la gente che ha maggior buon senso o altro. A me pare, Paris, che quelle preoccupazioni da lei espresse, leggendo nella lettera e interpretando nello spirito gli emendamenti presentati al Capo I° debbano assolutamente scomparire e che si possa accettare questa nuova formulazione, che non è altro che una ricomposizione totale di quella che già era ed è anche oggi la legislazione vigente.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Pongo in votazione l'art. 78...

PARIS (P.S.D.I.): Un momento, c'è ancora la questione della maggioranza dei contribuenti.

PRESIDENTE: Quella si tratterà all'art. 81, o è qui, al 78?

KESSLER (D.C.): Sì, bisogna togliere!

PARIS (P.S.D.I.): Facciamo «degli elettori», come sempre!

KESSLER (D.C.): Sì, è il concetto sanzionato da prima.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 78 nella formulazione dell'Assessore con lo emendamento sostitutivo di tutto il Capo. Se il Consiglio vota l'art. 78 in questa stesura, la discussione viene fatta sulle proposte che sono sostitutive.

PARIS (P.S.D.I.): Allora sostituiamo quelle parole!

PRESIDENTE: Sì, abbiamo assunto il principio che invece che i contribuenti sono gli elettori. E' una correzione formale.

Pongo in votazione l'art. 78 così emendato: maggioranza favorevole, 2 contrari, 2 astenuti.

ART. 79 - Delegato del sindaco.

Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'art. 78 risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori o i consiglieri comunali o, in difetto, tra gli elettori della frazione. Egli esercita anche le funzioni di ufficiale del Governo a sensi del 2° comma dell'art. 24.

PARIS (P.S.D.I.): Oltre alle funzioni ufficiali, che cosa fa? Perchè dice «anche»!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Dice «nell'articolo successivo».

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 79: maggioranza favorevole, 2 contrari, 4 astenuti.

ART. 80 - Compiti del delegato del sindaco.

Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo, il delegato fa relazione al Consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

Pongo ai voti l'art. 80: maggioranza favorevole, 2 contrari, 4 astenuti.

ART. 81 - Conflitto di interessi patrimoniali.

Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del Comune o di altra frazione, la Giunta provinciale, su istanza di almeno un decimo degli elettori della frazione e su designazione dei medesimi, nomina tre o cinque cittadini elettori della frazione per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del Consiglio e della Giunta.

Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche di rappresentare la frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un'azione contro il Comune o frazioni del medesimo.

PARIS (P.S.D.I.): Presento un emendamento!

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, per la riduzione di 1/10 ad un terzo. Lo pongo in votazione.

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare che un decimo sia un numero troppo esiguo, perchè anche se va sottoposto alla Giunta provinciale, una certa garanzia che l'istanza sia sentita è giusto che ci sia fin dalla fase primitiva. In certi Comuni una famiglia rappresenta un decimo della popolazione!

KESSLER (D.C.): Degli elettori!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento che porta ad un terzo: 17 favorevoli, 3 contrari, 8 astenuti. Metto ai voti l'art. 81 emendato: maggioranza favorevole, 5 astenuti.

Capo II - Consorzi fra enti locali.

ART. 85 - Costituzione dei consorzi.

I Comuni possono riunirsi in consorzi fra loro o con la Provincia allo scopo di provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

I consorzi sono persone giuridiche pubbliche e sono costituiti:

- a) dalla Giunta Provinciale se gli enti appartengono alla stessa Provincia;
- b) dalla Giunta Regionale, sentite le Giunte Provinciali se gli enti appartengono alle due Province di Trento e Bolzano o se al consorzio partecipi una delle due Province;
- c) dal Ministero dell'interno, sentita la Giunta Regionale, se con gli enti appartenenti alla Regione sono interessati enti di altre Regioni.

Nei casi previsti dalla legge la riunione in consorzio, qualora non avvenga volontariamente, viene disposta dalla autorità competente a norma del comma precedente, sentiti gli enti interessati.

E' posto ai voti l'art. 85: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

ART. 86 - Statuto dei consorzi.

Col provvedimento di costituzione viene approvato lo statuto del costituendo consorzio. Lo statuto dei consorzi volontari deve essere preventivamente approvato con deliberazione da ciascun ente interessato.

Lo statuto deve regolare la denominazione, lo scopo, la sede, gli organi e le loro attribuzioni, la partecipazione finanziaria e la rappresentanza degli enti consorziati.

Ogni consorzio ha una assemblea consorziale e un presidente; può avere una giunta ed altri organi.

E' posto ai voti l'art. 86: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

ART. 87 - Costituzione della rappresentanza consorziale.

I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai consigli degli enti partecipanti al consorzio, tenendo conto, nella Provincia di Bolzano, per ciascun consiglio, della relativa composizione etnica. Nella stessa Provincia gli organi collegiali del consorzio devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nell'assemblea.

Il mandato dei rappresentanti degli enti consorziati cessa con la cessazione dei con-

sigli che li hanno eletti. Tuttavia essi continuano l'ordinaria amministrazione fino alla elezione dei successori. In caso di vacanza per qualsiasi altra causa il consiglio competente provvede alla sostituzione.

Fra la prima e la seconda frase del primo comma la Commissione propone l'inserimento della seguente frase: « La composizione dell'assemblea consorziale dei consorzi comprendenti enti locali, in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati complessivamente nei consigli degli enti locali medesimi ».

Pongo ai voti l'art. 87 così emendato: maggioranza favorevole, 2 contrari.

ART. 88 - Estensione delle disposizioni relative ai Comuni.

Salvo quanto disposto nel presente Capo ed in quanto non diversamente stabilito dallo Statuto, si osservano per i consorzi, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I, Capo III, del Titolo II, del Titolo III e del Titolo IV della presente legge. Il controllo è esercitato dalla Giunta Provinciale nel cui territorio ha sede il consorzio; la Giunta Provinciale, determina a quale categoria di Comuni il consorzio viene equiparato con riguardo al numero dei comuni consorziati ed alla loro popolazione complessiva. Lo scioglimento dell'assemblea consorziale e la nomina della amministrazione straordinaria spettano all'autorità competente per la costituzione del consorzio, previo parere della Giunta Regionale per i consorzi di cui fanno parte enti di altre Regioni.

Nello statuto può essere stabilito che il bilancio del consorzio sia biennale.

Il consorzio può valersi degli uffici e del personale di un ente consorziato regolando con questo i relativi rapporti finanziari. Può avere un proprio ufficio e proprio personale il cui ordinamento è deliberato dall'assemblea con l'osservanza dei principi generali, stabiliti per il personale dei Comuni.

La Commissione propone la sostituzione del secondo comma con: « Nello statuto può

essere stabilito che il bilancio del consorzio sia biennale, nel caso in cui le esigenze amministrative inerenti al servizio o all'opera lo consentano ».

Pongo ai voti l'art. 88 emendato: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

ART. 89 - Cessazione del consorzio.

Oltre che per le cause contemplate dallo statuto, i consorzi cessano:

- a) *per scadenza del termine della loro durata, per raggiungimento dello scopo e per sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;*
- b) *per deliberazione degli enti consorziati che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione, nel caso di consorzi volontari.*

Qualora lo statuto non disponga diversamente, il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti in ragione della rispettiva quota di partecipazione, salvi i diritti dei terzi. Nella stessa misura è attribuita la quota patrimoniale dell'ente che si separa dal consorzio.

La cessazione è dichiarata ed il riparto patrimoniale è approvato, in caso di mancato accordo, dall'autorità competente per la costituzione del consorzio, sentiti i pareri prescritti per la costituzione medesima.

La Commissione propone al punto b) la sostituzione delle parole « che rappresentino i due terzi delle quote », con « che rappresentino la maggioranza delle quote ».

L'ultimo comma si sostituisce con: « La cessazione è dichiarata ed il riparto patrimoniale è disposto in caso di mancato accordo, dall'autorità competente per la costituzione del consorzio, sentiti gli enti il cui parere è prescritto con la costituzione medesima ».

PARIS (P.S.D.I.): Vorrei cancellare qui la scadenza della durata, perchè c'è in tutti gli statuti.

PRESIDENTE: Propone di cancellare « scadenza ».

PARIS (P.S.D.I.): E' un di più!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' una precisazione utile.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 89: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

TITOLO IV - Delle contravvenzioni.

ART. 91 -

A norma della legge statale, quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 5.000.

A norma della legge statale, con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

SAMUELLI (D.C.): Solo per far notare che dall'art. 89 andiamo al 91, manca il n. 90.

PRESIDENTE: Questo lo faremo in sede di coordinamento.

PARIS (P.S.D.I.): Parlo fino alle 13. Quali sono le contravvenzioni che sono finite con l'ammenda di 5000 lire? Perchè se ad un ciclista, 50 metri prima di imbattersi in un vigile, gli salta la lampadina di un fanale, condannarlo a 5000 lire mi sembra una cosa eccessiva!

Nel testo della legge le contravvenzioni sono molto meglio definite, qui invece abbiamo lasciato alla discrezione del Comune, e di conseguenza dei vigili urbani, l'applicazione di queste ammende e la determinazione del loro ammontare. Vorrei sentire dall'Assessore quali sono le ammende che possono arrivare a questo importo, che mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'art. 91. Approvato a maggioranza.

La seduta è rinviata alle 15,30.

(ore 13)

ore 15,30

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

ART. 92 -

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia vidimato dal sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del sindaco, la quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni, non si faccia luogo alla oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

E' posto ai voti l'art. 92: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 93 -

Nel caso in cui non abbia avuto luogo la oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al sindaco per fare do-

manda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale, abbia arrecato danni ai terzi, il sindaco, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 27 il sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'art. 27.

E' posto ai voti l'art. 93: unanimità.

ART. 94 -

Qualora il contravventore non si sia presentato innanzi al sindaco nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del sindaco, al pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma della tariffa sugli atti degli ufficiali giudiziari.

E' posto ai voti l'art. 94: unanimità.

ART. 95 -

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli artt. 92 e 93, spettano al comune.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

E' posto ai voti l'art. 95: unanimità.

NORME FINALI

ART. 96 -

Per gli effetti giuridici connessi alla popolazione residente valgono i risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

E' posto ai voti l'art. 96: unanimità.

ART. 97 -

Le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative, che spettino al Comune, possono essere fatti valere da ogni elettore. Il giudice ordinario o quello amministrativo a-dito può ordinare al comune di intervenire in giudizio.

In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promuove l'azione ed il ricorso.

E' posto ai voti l'art. 97: unanimità.

La Commissione propone l'istituzione dell'art. 97 bis:

ART. 97 bis

Ferma restando la norma dell'art. 6, in ordine ai provvedimenti adottati in virtù del R.D.L. 17 marzo 1927, n. 383, eventuali rettifiche possono essere disposte a sensi del terzo comma dell'art. 11 della presente legge, dalle Giunte Provinciali competenti su richiesta di un consiglio comunale interessato.

Pongo ai voti l'art. 97 bis: unanimità.

ART. 98 -

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge sarà stabilita la classifica delle entrate e delle spese e saranno predisposti i modelli per i bilanci, i conti consuntivi ed i libri contabili, nonchè le norme per la tenuta della contabilità.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

L'Assessore Benedikter propone all'art. 98 le seguenti modifiche:

— istituire un nuovo 1. comma, del seguente tenore:

« Rimangono ferme le disposizioni della legge regionale 1. giugno 1954, n. 11, concernente l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali e della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, sulla finanza locale.

— formulare il nuovo 2. comma, come segue:

« Nel regolamento per la esecuzione della presente legge potranno essere stabiliti la classifica delle entrate e delle spese, nonchè i modelli per i bilanci e per i conti consuntivi ».

— l'attuale 2. comma diverrà comma 3.

Pongo ai voti l'art. 98 così emendato: unanimità.

I cons. Raffaelli, Vinante, Molignoni, Bondi propongono un art. 99, che diventerebbe 100, del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che questa proposta risponda e concreti in forma pratica le numerose perplessità che anche da parte di chi ha visto e vede con favore la presa di posizione della Regione in questo settore di sua competenza ha tuttavia dei dubbi sulla rispondenza di questo disegno di legge alle necessità dei nostri Comuni e la rispondenza alla funzionalità che ai nostri Comuni si vuo-

le attribuire. Molte delle disposizioni o sottintese o poco chiare o indicate sommariamente dovrebbero trovare attuazione, secondo le dichiarazioni della Giunta e per essa dell'Assessore, nel regolamento di attuazione. Se vale questo sistema, di completare una legge con un regolamento dettagliato in linea generale quasi per tutte le leggi, per una legge come questa pare che il regolamento di esecuzione acquisti un'importanza del tutto particolare. Abbiamo sentito ripetere più volte questo principio, questa materia: « questo particolare sarà meglio regolato nel regolamento ». Ora noi pensiamo una cosa, che in una materia che non riguarda dei privati, come per esempio la legge per i contributi o una legge per l'intervento della Regione a favore di Tizio o Caio, ma che riguarda la vita o comunque gli interessi di tutti i cittadini della Regione, non ci si possa permettere, se non nei limiti strettamente inevitabili all'azione degli uomini, delle carenze, delle disfunzioni, delle difficoltà di esecuzione ed interpretazione. La legge è profondamente innovativa, lo dicono coloro che l'hanno proposta e che queste innovazioni hanno voluto e che in tali innovazioni credono; lo riconoscono coloro che di tali innovazioni hanno dimostrato di avere se non paura almeno un certo timore e certe perplessità. Siamo tutti d'accordo che nel complesso è una legge, se non rivoluzionaria, certo molto innovatrice.

KESSLER (D.C.): Rivoluzionaria!

RAFFAELLI (P.S.I.): Diciamo rivoluzionaria, anche se della rivoluzione ci sono i più disparati concetti, rispetto allo *statu quo*. Non è detto che ad una rivoluzione di questo genere sia connessa la semplicità, o sia sempre connessa la complicazione. In questo caso è connessa una certa complicazione. C'è il problema, per esempio, non grave, ma grosso, delle spese ordinarie e straordinarie, o la classifica della formulazione dei bilanci.

E' stato ripetutamente detto dall'Assessore che bisognerà istradare i Comuni attraverso norme precise di regolamento, cito a caso l'argomento che mi viene subito in men-

te, che è uno dei fondamentali, ma ce ne sono degli altri. Ora, far entrare in vigore una legge monca, in modo che si creino delle perplessità e si commettano errori di una cattiva applicazione ed una cattiva interpretazione, per arrivare dopo a dare ulteriori chiarimenti, a regolamentare meglio alcuni mesi dopo per riparare faticosamente agli errori commessi, non mi pare la migliore delle politiche. Attendere sei mesi vuol dire mettersi nelle condizioni di far entrare in vigore la legge insieme al regolamento. Non so che cosa avevano preventivato l'Assessore e la Giunta di tempo necessario per fare la prima stesura del regolamento, perchè sarà probabile che nella pratica anche per il regolamento vengano suggerite delle modificazioni da farsi, ma penso che non meno di sei mesi la stessa Giunta abbia posto in preventivo come tempo necessario per poter stendere un regolamento e sia nello stesso tempo una specie di esegesi dei punti meno chiari e più innovatori della legge. Ecco che con questa disposizione noi abbiamo la tranquillità di poter dare ai Comuni una nuova legge insieme al nuovo regolamento. Siamo in luglio, per l'anno corrente credo che anche l'entrata in vigore immediata non direbbe niente; per l'anno venturo, per il bilancio di previsione del 1959, ve la sentite di affermare che i Comuni saranno in grado di impostare la loro attività economica ed i loro bilanci sulla base dei criteri dettati dalla nuova legge? Io ho dei dubbi e credo abbastanza fondati.

Mi pare che in sede di Commissione si era accennato, in uno dei tanti scambi di vedute, alla opportunità, per non dire la necessità, che una volta entrata in vigore la legge le due Province o la Regione organizzassero una serie di convegni e lezioni ai segretari comunali ed agli amministratori per spiegare queste cose. Credo che non sia offensivo per nessuno, perchè se è vero che i segretari comunali e gli amministratori comunali hanno nel loro complesso più pratica e più conoscenza di quello che possiamo avere noi in qualità di consiglieri comunali, della vita dell'amministrazione comunale, altrettanto è vero che

si troveranno ad avere maggiori difficoltà nell'interpretazione della legge che noi e non loro abbiamo discusso, ed in parte proposto, parlo della Giunta, di modificare, e anche, vista sotto un altro aspetto, da parte delle minoranze. E allora i mesi sono giorni agli effetti dell'organizzazione di qualche cosa di questo genere, non si può dire che in tre o quattro settimane si faccia l'adunata oceanica di tutti i segretari comunali! Se si arrivasse nell'ordine di idee di far conoscere prima bene la legge e discuterla, vedendo le possibilità pratiche di attuazione in quello che essa ha di conseguenze immediate agli effetti specialmente della organizzazione del bilancio, penso che per poterlo fare bene, se ci si mette in questo ordine di idee, le Giunte dovrebbero organizzare dei convegni di zona, di mandamento, ecc.

Poi, giustamente mi fa osservare Paris, sarà necessario, per poter fare questo, avere degli istruttori istruiti e quindi fra i funzionari della Provincia e della Regione non c'è nessuno, tolto il dr. Manara qui presente per dovere d'ufficio, che al giorno d'oggi sia al corrente della legge così come è uscita attraverso la serie di discussioni e modifiche portate dagli emendamenti. Quindi ci vuole tempo. Oggi siamo in tempo di ferie, il mese venturo è un mese nel quale nessuno si metterà a fare questo studio, anche perchè il mese da oggi in poi passerà tutto in attesa che il Governo dia o non dia il suo visto. Allora mi pare che la misura proposta non farebbe che modificare e rendere obbligatorio per volontà stessa del Consiglio quello che sarà lo stesso reso necessario dalla forza delle cose, dal trascorrere del tempo e dalle necessità pratiche e materiali. Con la differenza che avremo una garanzia assoluta. Se poi la legge non dovesse essere applicata totalmente nel corso dell'anno finanziario 1958, penso che sarebbe un male relativo. Entrasse in vigore nel gennaio questa legge, pubblicata in agosto, mettiamo che il Governo non la rinvi, come è sempre possibile, non dico probabile, ma certo possibile e tutt'altro che escluso; che non la rinvi, viene pubblicata in agosto, i sei mesi sca-

dono in gennaio, quindi nell'anno finanziario 1959, non si potrebbe fare il bilancio secondo le modalità e l'impostazione prevista dalla legge. Tuttavia, in gennaio, entrerebbe in vigore per tutte le altre norme, il bilancio è già fatto, nessuno può pretendere che per l'entrata in vigore della legge, che fra il resto non dispone di rifare il bilancio già fatto, si debba rifarlo. Il bilancio va avanti nel 1959 nel modo che è stato impostato, secondo le modalità vecchie e tradizionali, per il resto si potrebbe cominciare ad avere l'applicazione che potrebbe essere quella delle varie forme di convocazione del consiglio comunale e tutte le altre disposizioni che sono contenute nella legge stessa. Noi avremmo appunto quel lasso di tempo che permetterebbe alla Giunta di arrivare a tempo anche con il regolamento.

Per questo mi sembra fondata la proposta, e prego sia i signori della Giunta sia i colleghi del Consiglio di volerla considerare come, diamo atto, hanno saputo fare nel corso di questa discussione almeno nei confronti di qualcuna delle nostre proposte, e vedano di considerarla non con spirito polemico, ma come una forma di collaborazione affinché le cose vengano fatte nella miglior maniera possibile per evitare quelli che a tutti noi appaiono come possibili inconvenienti di una legge nuova e profondamente innovatrice.

KESSLER (D.C.): Aspettavo di sentire l'Assessore su questa proposta. E' ben indubbio che talune delle ragioni addotte dal cons. Raffaelli hanno un certo fondamento, perchè l'inizio di applicazione di questa legge rappresenta un certo sconquasso che ha bisogno di un po' di tempo. Però direi che sarebbe opportuno che per il 1959 veramente entrassero in vigore tutte le norme che riguardano il piano finanziario, cioè che i bilanci comunali anche per il 1959 fossero fatti possibilmente secondo le norme di questa legge. Tecnicamente non so se questo sarà realizzato per lo scorcio d'anno del 1958. E' una legge che entrerà in applicazione un po' alla volta, ma credo che quello che si debba precisamente stabilire è proprio se i bilanci del 1959 debbano essere

redatti secondo i nuovi concetti o secondo quelli della vecchia legge. Se possibile preferirei di gran lunga che anche per il 1959 si seguissero i criteri dettati da questa legge; se non fosse possibile sono d'accordo con Raffaelli che non cadrà il mondo se non verrà realizzato col 1. gennaio.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'istituzione dell'art. 99: 13 contrari, 6 favorevoli, gli altri astenuti. E' respinto.

Abbiamo lasciata in sospeso la questione della responsabilità. E' aperta la discussione sulle proposte di emendamento delle sinistre, cioè sull'art. 77 bis e seguenti.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Prendo brevemente la parola su quel complesso di quattro articoli che abbiamo presentato, pur sapendo da un colloquio privato avuto con l'Assessore, che l'Assessore non è dell'avviso che quegli articoli vengano inseriti. Per la verità le ragioni che ha dato l'Assessore, sia in sede di discussione, quanto in sede privata, non ci hanno molto convinti. Dirò brevemente quale è la nostra visione in materia. Dal punto di vista del diritto pensiamo che si possa senz'altro inserire gli articoli nella legge; non possiamo dimenticare il fatto che a questi effetti abbiamo già legiferato in materia di illeggibilità e incompatibilità che nella legge elettorale abbiamo previsto delle sanzioni, ed in questo stesso disegno di legge abbiamo detto che le delibere di urgenza sono assunte sotto la responsabilità degli amministratori. Abbiamo accennato alle funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo; all'art. 52 abbiamo parlato di responsabilità, per cui noi non vediamo come, sempre restando nell'ambito dei principi delle leggi dello Stato, non si possa o non si voglia disciplinare questa parte importantissima della materia. Ma più che dal punto di vista del diritto vorrei telegraficamente soffermarmi sul concetto della opportunità dell'inserimento nella legge di queste norme.

Noi diciamo che sarebbe per lo meno opportuno, per tre ordini di motivi. Anzitutto

perchè l'attenuarsi dei controlli nel complesso della legge e la riduzione ad un unico controllo di legittimità potrebbe dare luogo a fenomeni particolari, quali ad esempio l'assunzione di delibere da parte dell'esecutivo che potrebbero essere in contrasto con gli interessi degli amministrati del Comune stesso; e soprattutto direi che la presenza di questo articolo o meglio di questa materia nel complesso della legge darebbe un maggior senso di responsabilità dal punto di vista morale, pubblico, nei confronti degli stessi amministratori, più che non un richiamo generico a quelle che sono le disposizioni delle leggi vigenti già in materia. Ancora un terzo motivo, che non ci sembra vada sottovalutato, quello cioè che l'introduzione della materia di questo capitolo potrebbe rappresentare un giusto equilibrio su quello che è stato, l'abbiamo detto, l'attenuarsi dei controlli e quindi di creare anche nei confronti del Governo, che deve vedere questa legge ed approvarla, un senso di una certa tranquillità nei confronti della legge stessa, quindi essere un incentivo per l'eventuale approvazione. L'Assessore ci ha detto in sede ufficiale ed anche in sede privata che vorrebbe, pur comprendendo anche lui che è necessario stabilire il concetto della responsabilità amministrativa, vorrebbe demandarlo ad un'altra legge, e precisamente alla legge sul personale. Mi permetta l'Assessore di dire che noi non siamo d'accordo che questa materia rientri nel complesso della legge sul personale, che sarà successivamente varata. Il personale è uno, viceversa gli amministratori è tutta altra cosa. Il sindaco, gli assessori, la giunta, i consiglieri non possono essere confusi con il personale propriamente detto, segretari, applicati, ecc., perchè in quella sede lei potrà regolamentare la responsabilità del personale, ma non quella amministrativa propriamente detta. Non so, perchè l'Assessore è stato molto parco di parole su questo argomento, e ci dirà qualche cosa in materia, ma non credo che quella sia la sede giusta. Secondo noi questa potrebbe essere la sede opportuna per l'inserimento.

Ci ha detto anche l'Assessore che questo articolo, comunque presentato un po' in fretta, senza un esame dettagliato della materia, lascerebbe dei vuoti nel complesso della responsabilità amministrativa. Noi diciamo che siamo pronti a rivederli insieme e dare un quadro il più completo possibile della responsabilità amministrativa. Non è che ci fissiamo su quegli articoli presentati, siamo disposti a rielaborarli, a completarli, ad aggiungerne altri. I quattro articoli li abbiamo presi di peso da quello che è il progetto di legge presentato dal Ministero degli interni e attraverso lo studio di Gargiullo che ha fatto un attento esame del problema stesso. Io dico che l'impegno di inserirli nella legge del personale non ci può soddisfare. Se mai in parte, perchè noi lo vedremo volentieri qui nel complesso, per il completamento della legge stessa. Ci potrebbe soddisfare l'idea di fare una legge a parte, da non confondersi con la responsabilità del personale o legge del personale che non ha niente a che fare con questo capitolo. Detto questo vorrei che l'Assessore ci dicesse qualche cosa di più e che in materia ci tranquillizzasse.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Credo che Molignoni non sia stato presente stamane quando ho risposto proprio su questo argomento. Voi proponete, come ha detto lei stesso, una parte degli articoli della legge statale. La legge statale intanto rimane in vigore come è, voi non portate dunque nessuna innovazione in materia. Quegli stessi articoli rimangono in vigore, non succede nessuna scopertura di disciplina della materia come tale. Altro sarebbe se voi intendeste subito far entrare in vigore dei principi nuovi, degli ammodernamenti della stessa materia, il che non è il caso. Allora vale di più esaminare la materia per riformarla. Se è vero che qui si tratta sia della responsabilità del personale sia della responsabilità degli amministratori, credo che per quanto concerne il personale la materia della responsabilità è connessa con l'ordinamento del personale, come abbiamo visto in tutti

questi ordinamenti del personale, mentre per quanto concerne gli amministratori potrà anche essere regolata con legge a parte. Ma rimane sempre il fatto che continuano ad applicarsi le norme esistenti, che voi con la vostra proposta...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non sono quelle, Assessore!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sono le stesse!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma del progetto del Ministero dell'interno!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ma le ho confrontate con il testo unico vigente e sono le stesse norme. Non c'è innovazione, è una parte del testo unico vigente, sono le stesse, per cui rimangono in vigore, per cui non subentra nessuna sfasatura e nessuna scopertura in questa materia. Possiamo studiare la cosa nel senso di portare anche delle riforme, delle modifiche adeguate alla portata delle innovazioni in materia di controllo di questa legge, quando la legge come tale sarà entrata in vigore.

KESSLER (D.C.): Non vorrei su questa materia creare delle difficoltà. Però mi pare che non potrei non sottolineare una cosa: noi abbiamo detto, sia in sede di discussione generale, sia in sede di discussione articolata, ed in tutte le occasioni in cui c'è stata la necessità, che il nuovo testo sostituisce integralmente quello del 1934.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Scherziamo!

KESSLER (D.C.): Mi corregga lei, ma avevo capito che anche lei, sia nella sua relazione, sia in sede di discussione generale, su richiesta anche di Vinante, diceva che questa nuova legge deve sostituire totalmente la vecchia legge che era in vigore. Se così fosse non vedrei esatto il dire che quelle norme citate adesso da Molignoni e contenute nella legge dello Stato, siano in vigore anche qui; se noi non le trascriviamo nella legge

credo sia legittimo qualche dubbio. In secondo luogo è ben evidente che non si può disattendere un'altra osservazione fatta da Molignoni che è indubbiamente precisa. Uno è l'art. 56 dello Statuto, principi generali in materia di ordinamento del personale, altro è stabilire la responsabilità degli amministratori. Riguardano persone entrambi i provvedimenti, ma c'è una gran differenza. Quindi, anche se domani si fa una legge dove si stabiliscono principi generali ai quali i Comuni si devono attenere nell'ordinamento del personale, e si inserisce in quella sede le norme sulle responsabilità amministrative degli amministratori, non mi sembrerebbe corretto. Vuol dire che, approvata questa legge, se non introduciamo qui questa parte, domani dovremo fare una legge di attuazione dell'art. 56 e poi separatamente una seconda legge che riguardi le responsabilità amministrative. Se così fosse allora direi anch'io che è meglio regolare la materia direttamente in questa legge. Questo non solo per una questione di logica, ma mi pare abbia pure la sua importanza, ma non ultima anche per l'osservazione che ha fatto Molignoni e cioè che senza queste norme sulla responsabilità degli amministratori il nostro sistema che con questa legge costruiamo è un po' monco. Ho detto sembra un po' monco, e siamo tutti d'accordo di completare in un successivo tempo, ma se in un successivo momento lo dobbiamo completare con una nuova legge, forse varrebbe proprio la pena di presentarlo al Governo completo già fin d'ora per questa parte, tenendo conto che invece per quanto riguarda l'ordinamento del personale, che si basa su altri principi e così via, lo si potrà fare in un secondo momento.

Adesso non so se i miei ragionamenti valgono, ma a me sembrerebbe che se la cosa è così, come dalle premesse dalle quali sono partito, varrebbe la pena di studiare subito la materia. Purtroppo in questo momento non saprei dire se questa è completa o non completa, in quanto ero rimasto anch'io con una certa tranquillità dopo le affermazioni dell'Assessore, però adesso, di fronte a queste

osservazioni, mi pare che forse è il caso di rivedere anche il nostro pensiero.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Secondo me il discorso fatto testè dal Capogruppo della D.C. Kessler, mi pare che fili perfettamente. Dice: dal momento che stiamo approvando questa legge, sospendiamo un momento e cerchiamo di stabilire se questa parte sia meglio inserirla ora e dare così una certa completezza al testo, o viceversa demandarla ad una altra legge. Perchè giustamente Kessler faceva osservare che poi ci troveremo nella situazione non di fare una legge che riguarda la responsabilità del personale e degli amministratori, ma di fare due leggi: una che riguarda l'inquadramento del personale e naturalmente la parte corrispondente alle responsabilità contabili, e un'altra legge che riflette responsabilità amministrative. Ora lo Assessore ha ripetuto che nulla si innova attraverso l'inserimento dei quattro articoli. Ma non sono d'accordo in questo senso, perchè gli articoli da me proposti — a parte il fatto che ci siamo soffermati solo su questi problemi: « responsabilità per danni, esenzione di responsabilità, azione di responsabilità a carico degli amministratori, accertamento dei danni in via amministrativa », e abbiamo trascurato tutto quello che concerne i provvedimenti conservativi, le responsabilità per carte e documenti, il giudizio sulla responsabilità e la riscossione delle somme a carico, nonchè l'azione popolare contenuta nell'art. 130 di quel progetto di legge — potrebbero con estrema facilità completare questo quadro qualora l'Assessore ritenesse opportuno di innovare, come dice lui, perchè non so dove e quanto vuole innovare, non ho capito che cosa vuole innovare.

Rispetto al testo unico, l'innovazione è già costituita da questo progetto di legge e quindi dai nostri articoli presentati, da un punto di vista della innovazione in senso lato e generale. Se poi l'Assessore volesse innovare nel senso particolare, dovrebbe dire dove vuole innovare, in quale sede e fin dove vuole arrivare con l'innovazione. Insisto, e credo

con questo di interpretare il pensiero di molti qui dentro, compresa la maggioranza, dalle parole di Kessler di poc'anzi, che sarebbe opportuno esaminare questa situazione e credo che non perderemmo tanto tempo e che arriveremmo lo stesso in serata alla votazione della legge, senza portare un grande disagio, ma semmai un notevole completamento della legge che anche ai fini dell'approvazione governativa potrebbe avere un notevole peso ed una notevole importanza. Pertanto insisto sugli articoli presentati, e semmai siamo disposti ad esaminarli e a completarli ulteriormente.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Sono decisamente contrario alla proposta del cons. Molignoni, condivisa anche mi pare, almeno in parte, non saprei fino a che limite, dal cons. Kessler. Quando si ricordi che l'Assessore, rispettivamente la Giunta, nella relazione e nelle spiegazioni verbali che sono state date in corso della discussione generale in Commissione e altrove, affermarono che questa legge vuole esaurire la materia in essa trattata, vuole evitare riferimenti ad altre leggi, vuole essere completa in ciò che essa dispone, non si è voluto dire che questa legge esaurisca totalmente il campo dell'ordinamento dei Comuni. Mi guardo la relazione che dice:

« Il disegno di legge regola l'ordinamento dei Comuni, cioè la materia regolata dai testi unici di leggi comunali e provinciali del 4 febbraio 1915, n. 148, e del 3 marzo 1934, n. 383, più precisamente alcune parti principali della medesima. Facendo riferimento al testo coordinato della legge comunale e provinciale (sesta edizione aggiornata al 30 aprile 1955) a cura del dott. Mario Soardi (casa editrice I.C.A. 1955), si può considerare regolata dal presente disegno, integrato dalla legge regionale 6.4.1956, n. 5 sulla elezione degli organi comunali, la materia già regolata dagli articoli 3, 4, 9 e 18 per quanto concerne i Comuni, 19, 20 e 29 per quanto concerne l'esercizio di poteri passati alla Giunta Provinciale od al suo Presidente », e giù tutta una

elencazione delle varie materie che si intendono regolate in questa legge.

In ordine a queste materie la legge dispone esaurientemente, intende di avere chiuso l'ambito delle disposizioni, non alle materie qui non indicate. Quindi resta vero quanto ha detto l'Assessore, che rimane, dopo la votazione di questa legge, un campo da legiferare ulteriormente in materie di ordinamento dei Comuni, per le materie ed argomenti che questa legge non ha considerato, compreso quello proposto. Detto questo, si tratta di vedere se c'è o non c'è; detto questo, che chiarisce esattamente la posizione procedurale in cui ci troviamo in questo momento, e venendo alla sostanza delle cose il ragionamento è il seguente: o si intende innovare sulla materia delle responsabilità, ed allora, credetelo, non avendolo fatto di proposito — perchè di proposito si è pensato a differire la trattazione della materia in un secondo tempo — è assolutamente impossibile fare un lavoro saggio ed efficace su due piedi; evidentemente la prudenza, la delicatezza e la difficoltà di un tema di questo genere ci dice che bisogna darci tempo e arrivare a legiferare in seguito. O non si intende innovare, ed allora è perfettamente inutile inserire gli articoli presi da quel progetto, che secondo le affermazioni dell'Assessore non fanno altro che riportare in forma diversa, senza alcuna modificazione sostanziale, le disposizioni che abbiamo già nella legge attuale; se si intende innovare allora è inutile inserire ed è meglio dire chiaro che in questa materia non si è inteso fare nulla, per cui restano in vigore le disposizioni della legge dello Stato.

Condivido invece il punto di vista esposto per quanto riguarda il migliore tecnicismo di impostazione. L'Assessore disse: faremo la legge che deve definire i principi generali in tema di personale, anche con riguardo all'art. 56 dello Statuto e in occasione di questa legge affronteremo anche il tema della responsabilità ecc. E' vero che si tratta di due temi sostanzialmente diversi, è vero che unirli in un testo unico questi due temi può sembrare non molto razionale da un punto di

vista di categoria e di classificazione della materia; quindi a me pare che quando l'Assessore e la Giunta avranno meditato e l'uno e l'altro tema, molto probabilmente si arriverà alla presentazione di due disegni di legge, di cui uno andrà a disciplinare una materia, e l'altro l'altra. Tutto ciò premesso, sono dell'opinione che vada confermata la proposta dell'Assessore e che non sia da accogliere, senza alcun pregiudizio per nessuno, la proposta fatta da Molignoni e da altri colleghi.

SCOTONI (P.C.I.): Le dichiarazioni del Presidente della Giunta e dell'Assessore spostano un po' le cose come erano state finora intese e dai Commissari e in parte dal Consiglio. Più volte in Commissione ci è stato detto e ripetuto che la legge che avevamo davanti sostituiva integralmente la legge comunale e provinciale, ad esclusione delle disposizioni contenute in leggi particolari. Questo è stato detto e ripetuto. Può darsi che io abbia capito male o può darsi che lei si sia espresso male. Lasciamo la cosa sotto l'interrogativo e non pensiamoci più. Comunque è importante ed è chiaro che per quanto non sia previsto nella presente legge, anche se questo articolo che in tutte le leggi analoghe c'è in questa legge non c'è, il richiamo generale alla legge dalla quale si recepisce una parte, è come se ci fosse. Cioè, per quanto non disposto da questa legge vale la legge nazionale. Se questo è chiaro basta. Resta solo una cosa da dire: che non da un punto di vista sostanziale, ma psicologico, non era male che queste disposizioni fossero contenute in questa legge; quelle analoghe, che riguardassero l'argomento e la materia, e per un motivo molto semplice, per il motivo cioè che indubbiamente con questa legge si allentano le briglie delle amministrazioni comunali e proprio per le parole che ha detto stamane l'Assessore, che cioè ad un bel momento, con tutti i controlli adipici ed atipici, visti e non visti, pareri e non pareri, la responsabilità ad un bel momento finiva con il diventare nulla. Perché un sindaco il quale aveva preso la sua deli-

bera, l'aveva mandata, gliela avevano vista, gli avevano detto che andava bene, gliela avevano restituita, sulla base di quella aveva steso un contratto, quel contratto lo aveva mandato alla Prefettura o alla Giunta Provinciale, e quella glielo aveva vistato una altra volta, ad un bel momento poteva dire: Signori miei, se tutta questa gente lo ha guardato ed ha studiato e non ha trovato niente da dire, adesso volete dare la colpa a me? Era logico che succedesse questo fatto.

Oggi questi controlli non ci sono più ed allora aumenta la responsabilità che non può essere più scaricata su un ufficio o su altri organi, ma che deve essere assunta da chi la decisione ha preso. Ecco che allora, varando una legge di questo tipo, non sarebbe stato male dire: ricordatevi di stare attenti, di fare le cose bene, perchè se non le doveste fare bene vi potreste trovare di fronte ai guai. Da un punto di vista psicologico credo sarebbe stato un bené. Comunque, se la cosa è chiarita nel senso che dicevo prima, penso che non sia una questione di vita o morte che queste disposizioni analoghe siano contenute, ma certo che i proponenti quando sono partiti con il fare queste proposte non potevano non avere di fronte l'interpretazione corrente che, a torto o a ragione, per loro incomprendimento o altro, era stata avvertita, ripresa per buona, e cioè che questi articoli sostituissero totalmente la legge nazionale, esclusa la parte che riguarda i controlli dello Stato, quello era ovvio che usciva dalla competenza, ma per tutto il resto valesse. Faccio solo presente che questa nuova — per me per lo meno — visione, può portare a qualche complicazione, perchè c'è qualche argomento a proposito del quale si è presa la parte di un articolo e potrà domani legittimamente sorgere il dubbio se l'altra parte, non sulle responsabilità ma su tutte le altre cose, abbia ancora valore o no. Speriamo che questi inconvenienti non si verifichino o si verifichino in una misura minore, e se si dovessero verificare che o il regolamento o gli emendamenti da apportare nel futuro a questa legge, li tolgano dalla strada.

KESSLER (D.C.): Prendo atto anch'io di questa enunciazione, forse perchè quando è stata fatta l'affermazione contraria non la avevo sufficientemente approfondita od altro, che cioè la nuova legge non sostituisce interamente la legge del 1934. Perchè dico la verità: sono partito con questa convinzione e sono arrivato alla fine della discussione della legge con questa convinzione. Convinzione per la quale abbiamo in Commissione e poi qui in Consiglio lungamente discusso, per esempio sull'art. 91 e su quelle famose attribuzioni che al Comune bisognava assolutamente assicurare. La nostra perplessità, per esempio su quell'art. 68 bis proposto per il quale io stesso ho insistito, era appunto perchè pensavo che cadendo la legge del 1934 possono cadere quei determinati obblighi cui oggi il Comune è tenuto. E' ben vero che nella relazione si dice chiaramente che quella parte regolata dall'art. 91 del 1934 viene completamente disciplinata, però penso che non si possa con una relazione dire: questa parte l'abbiamo ex novo regolata, mentre l'altra parte non l'abbiamo regolata, quindi rimane da regolare o nel frattempo rimangono in vigore le norme già vigenti. A me pare che qui debba essere stabilito il principio che se questa interpretazione è accettabile, per tutto quello che qui non è previsto si deve riferirsi alle leggi già in vigore. O è così, o non lo è. Ma indubbiamente mi pare un po' difficile dire « per una parte — se si dicesse nella legge sì, ma nella relazione! — per questo settore non c'è riferimento, non c'è richiamo ad altre leggi, per quest'altro settore c'è riferimento ». Allora in questo caso bisognerebbe che la legge stessa dicesse: per questa parte abbiamo disciplinato ex novo e non si fa luogo a rinvio o a richiami, per l'altra parte bisogna fare richiamo.

Dico la verità, avendo noi discusso la legge e anche qualche articolo proprio in chiave di questa convinzione, penso come Scotoni, e cioè che su qualche punto domani potrebbe veramente nascere contestazione se quella tale materia è disciplinata dall'attuale legge e quindi non è più possibile il

richiamo a disposizioni precedenti, o se viceversa quella materia non sia espressamente regolata dalla presente legge e quindi sia lecito o magari doveroso il richiamo. Può ben darsi, Assessore, che la mia interpretazione, che non è soltanto mia, sia sbagliata, e le dirò che sono lieto perchè sono più tranquillo con questa ulteriore interpretazione che non con quella originaria dalla quale siamo partiti. Ma certo è che qualche elemento di perplessità a me nasce. Da un appunto che mi ha mandato qui il Presidente del Consiglio mi pare che c'è anche un'altra considerazione da fare. Forse non sarà determinante agli effetti di stabilire se mettere qui questa materia o non metterla qui, cioè se regolarla in questa legge o in una legge successiva; bisognerebbe cioè stabilire se la parte che riguarda la responsabilità degli amministratori rientra in quel complesso di competenze regionali che riguardano l'ordinamento dei Comuni. Se è così, in quella sede abbiamo competenza solo concorrente, mentre invece, per quanto riguarda la dettatura dei principi generali sul personale, abbiamo competenza esclusiva. Quindi anche questa sarebbe una ragione di più in ogni caso per distinguere le due cose: da una parte la questione del personale e dall'altra la questione della responsabilità amministrativa. Quindi, anche accettando l'interpretazione che è stata formulata, mi pare inevitabile o per lo meno opportuno che l'eventuale successiva regolamentazione della materia della responsabilità vada fatta separatamente dalla dettatura dei principi generali in materia di personale, anche per la diversità di competenze.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Devo confessare che a me è riuscita del tutto nuova questa presa di posizione, perchè hanno parlato nell'ambito del Consiglio due insigni giuristi, i quali senza altro conoscono che è un principio generale sancito nelle disposizioni introduttive del Codice Civile che una legge può essere abrogata da altra legge, oltre che per espressa disposizione anche in quanto una deter-

minata materia sia interamente regolata dall'altra legge. Ora questo principio deve essere applicato qui come nella legge siciliana, la quale non contiene nessuna disposizione di abrogazione di parti del T. U., di titoli ecc., ma nel commento si richiamano a questi principi e lo avranno fatto per una considerazione che dovrebbe essere decisiva anche per noi. Cioè di questi testi unici, di questa selva selvaggia, secondo un'espressione del prof. Massimo Severo Giannini neanche il Ministero degli interni si assume la responsabilità di indicare quali degli articoli del T.U. del 1915, riforma del 1923, T.U. del 1934 e successive riforme di questo dopoguerra, possono considerarsi in vigore per alcune parti. Quindi è meglio procedere con una certa cautela, cioè siamo stati sconsigliati nel modo più assoluto di inserire una norma la quale dicesse: sono abrogati nel territorio della Regione tutti questi articoli, e saranno 200 press'a poco.

Appunto per andare cauti, per vedere all'entrata in vigore della legge di poter essere precisi, ma in sede di applicazione più che altro, di essere precisi con gli amministratori che hanno bisogno di chiarificazioni in merito, nella relazione ho fatto questo tentativo, ma si intende che rimane nella relazione alla legge, non nella legge come tale. Ho fatto il tentativo tanto per ufficiosamente dire che, secondo noi, secondo il proponente, secondo il legislatore, devono intendersi abrogati quegli articoli e nel comma successivo a quello letto dal Presidente Odorizzi, è detto ancora e ribadito:

« Del tutto non considerata risulta la materia del personale dei comuni ivi compreso il segretario comunale e quella connessa sulla responsabilità, materie che, anche in base all'art. 56 dello Statuto, dovranno formare oggetto di una apposita legge regionale di principio ».

Quindi è stato ribadito, ed io nego nel modo più assoluto di avere mai detto che questa legge sia comprensiva anche della materia della responsabilità.

KESSLER (D.C.): Questo non lo ha mai detto!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Questo non lo ha mai detto, ma ha detto il resto, siamo in quattro ad affermarlo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Nè posso aver detto che sostituisce il T.U., che sarebbe la stessa cosa! C'è la relazione che credo sia piuttosto chiara. Vale il principio generale dell'abrogazione in quanto la materia sia trattata dalla legge stessa. Quando si raccoglie insieme la elencazione fatta nella relazione, che ha un valore...

KESSLER (D.C.): Indicativo!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): ... di lavoro preparatorio e niente altro, allora si può dire, come ho anche detto, che sono trattati, quindi risultano abrogati, tutti i titoli della legge comunale e provinciale, salvo appunto quelli concernenti il segretario comunale, il personale e la responsabilità, e salvo tutti gli altri articoli che rientrano nella competenza dello Stato.

Un'altra considerazione vorrei ancora fare presente, una ragione più intrinseca, che ha consigliato di non trattare per ora questa materia. Nella legge, così come è adesso, sono state attuate delle riforme che non avremmo potuto attuare se fossimo stati legati unilateralmente ai principi della legge dello Stato, in quanto ci potevamo richiamare alle disposizioni dei principi della Costituzione che avevamo l'obbligo di attuare, esercitando la nostra legislazione, cosa che non potremmo dire in materia di responsabilità sia degli amministratori, sia degli impiegati, se non per via di deduzioni piuttosto lontane. Allora qui era il caso se volevamo trattarla, in sostanza di riprodurre più o meno gli articoli della legge statale esistente, o di attendere un po' se vi fosse un adeguamento della legge statale in materia. Ma quell'adeguamento non può avvenire se non in connessione con la riforma della legge statale come tale o, entrata in vigore que-

sta legge, si imponesse quasi di imperio la necessità, anche nei confronti dello Stato che controlla la nostra legislazione, di adeguare queste norme sulle responsabilità, che vanno adeguate, come ha fatto giustamente presente Scotoni in discussione generale, venendo meno o affievolendosi il controllo dall'alto, bisogna rafforzare il controllo dal basso, anzitutto la responsabilità degli amministratori, ma allora bisogna introdurre qualche novità in queste disposizioni che sono imposte sul Testo Unico del 1934. Allora credo che in base a questi motivi convenga per ora lasciare entrare in vigore questa legge, lasciando intatte, quindi ancora in vigore, le norme del Titolo 6. del Testo Unico del 1934, poi affrontarlo se necessario anche prima che lo Stato ci metta mano, se lo Stato dovesse ancora impiegare molto tempo. Comunque è chiaro che il Titolo 6. come tale, così come il Titolo 5. concernente il segretario comunale, rimane in vigore.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 77 bis. Evidentemente se si respinge l'art. 77 bis non sono proponibili gli altri articoli.

E' posto ai voti l'art. in parola: 7 favorevoli, 16 contrari, 6 astenuti.

Dò la parola per dichiarazione di voto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei dire brevemente le ragioni per le quali senza essere partiti con una posizione pregiudiziale, negativa o positiva, siamo arrivati alla conclusione che voteremo contro alla legge così come è stata in definitiva formulata. Lo dico solo per l'opportunità di assumerle e dichiararle perchè dovrebbero essere chiare, per chi abbia seguito il dibattito e abbia cercato di interpretare, il senso delle modifiche che abbiamo proposto e il senso degli interventi che abbiamo fatto nel corso della discussione. Non era una pregiudiziale, come dicevo prima. Non era un punto di vista preconcepito il nostro, perchè siamo senz'altro favorevoli a tutte quelle iniziative che tendono a concretare in legge le competenze demandate al Consiglio Regionale. Non era pregiudiziale perchè non abbiamo fatto un feticcio di nien-

te, nè del vecchio T.U. nè del modello che potevamo trovare parzialmente nella legge siciliana, nè di altri disegni di legge o punti di vista particolari. Ci siamo ispirati ad un criterio che ci pare possa valere sempre e in qualsiasi circostanza, quello cioè di partecipare alla formazione del diritto della Regione, delle leggi della Regione che si stanno creando, con la preoccupazione non tanto di dare formalmente attuazione ai postulati e alle competenze dello Statuto, così per essere con la coscienza in pace, per dire che abbiamo fatto quello che lo Statuto prescriveva, ma con la preoccupazione viva e costante e preminente di dare a queste leggi un senso particolarmente democratico, democratico in questa accezione che siano leggi e disposizioni che aumentano il grado di democrazia degli istituti e degli uomini.

Se voi ricordate e fate caso alle modificazioni che abbiamo proposto, alle istanze sulle quali abbiamo maggiormente insistito, dovete darci atto che le preoccupazioni nostre erano queste. Voglio ricordare solo la lunga discussione sugli art. 21 e 22; si trattava, come si tratta per tutta la legge, ma lì in modo particolare, si trattava di scegliere, come ho avuto modo di dire, fra una maggiore valorizzazione e fra una maggiore vitalizzazione del consiglio comunale, inteso come espressione più democratica della vita del Comune, oppure dall'altra parte si trattava e si tratta del conferimento di maggiori poteri alla giunta. E' prevalsa questa seconda tesi, è prevalso questo secondo orientamento, questa seconda volontà. Attraverso l'allargamento dei poteri della giunta, non solo conferiti dalla disposizione dell'art. 22, ma anche da altre disposizioni ed altri articoli, specialmente dall'impostazione e dalla classificazione delle spese ordinarie e straordinarie, per cui c'è un enorme possibile allargamento delle spese ordinarie che passano *ipso facto* in gestione alla giunta, noi abbiamo visto una sublimazione di quello che dovrebbe essere esclusivamente organo esecutivo, e la mortificazione di quello che dovrebbe essere l'or-

gano più democratico e più largo, più vivo, il consiglio comunale.

Ripeto qui, perchè mi pare che non sia detto mai abbastanza, che in questo noi vediamo una grave presa di posizione, specialmente nei confronti di consigli che non hanno bisogno di mortificazioni ma hanno bisogno di iniezioni di eroina, se mi consentite il termine che non va bene in regime di dogane molto controllate, ma hanno bisogno di essere sollecitati, di essere potenziati, e non di essere mortificati, perchè sono già ora, per effetto di tutte le situazioni, vuoi delle leggi, vuoi della grave mancanza di abitudini, vuoi della poca preparazione, vuoi della invadenza del potere esecutivo, sono in una situazione depressa. Se noi vogliamo aumentare e migliorare la democrazia, noi dobbiamo cominciare dai consigli comunali! Siamo d'accordo su una cosa che sono dispostissimo ad ammettere: che il commissario prefettizio o di giunta onesto e ben preparato, oppure anche un podestà, quando c'era il podestà, onesto e ben preparato, può far meglio al fine di una retta e sana amministrazione, dal punto di vista strettamente contabile e formale, può fare molto meglio di un cattivo o modesto consiglio comunale. Ma non è questa una ragione per dire « restringiamo gli organi perchè in pochi fanno meglio », perchè sulla strada della democrazia non si può andare avanti con una mentalità di questo genere. E' anche sbagliando che si formano i consigli comunali. Se credessimo, per non andare tanto lontani, noi come Consiglio Regionale, se dovessimo credere di poter insegnare a qualcuno qualche cosa, peccheremmo molto di presunzione: 12 anni fa quelli che qui prima di me e prima degli altri hanno cominciato da zero, oggi che sono qui con 12 anni di pratica continuano a sbagliare tutti i giorni. E non per questo noi, come Consiglio Regionale, invociamo il commissario o diciamo: lasciamo fare alla Giunta quello che dovrebbe fare il Consiglio. Sappiamo di essere in grado e soggetti a sbagliare moltissimo e spessissimo, ci

sforziamo di non farlo, e tuttavia riteniamo che anche l'errore fatto in buona fede sia esercizio del mandato. Dovremmo fare lo stesso nei confronti dei consigli comunali, anche se li dovessimo ritenere formati da persone con minore qualificazione politica e amministrativa rispetto a quello che è il Consiglio Regionale. Invece abbiamo visto ridurre quelle che sono le prerogative del consiglio per arrivare a un potenziamento delle prerogative della giunta.

Questo è il motivo fondamentale per cui noi ci siamo convinti che non potevamo dare il nostro voto a questa legge, così come è venuta fuori, mentre avremmo potuto darlo per il complesso di altre disposizioni sulle quali siamo dispostissimi ad ammettere che l'innovazione è stata in senso democratico.

Per la parte relativa ai controlli nessuno ha criticato, siamo pronti a dare atto che è una delle parti in cui si è cercato di attuare il dettato costituzionale dell'art. 130 della Costituzione. E' fatta un po' tutta di contraddizioni di questo tipo questa legge: da una parte la preoccupazione sincera di attuare il dettato costituzionale, le forme più democratiche; dall'altra qualche rigurgito, qualche richiamo irresistibile, non so se ad una vecchia mentalità, a vecchi istinti, a vecchie nostalgie. Non potrei fare il processo a nessuno, ed affermare nessuna di queste ipotesi, certo che sono inspiegabili certe contraddizioni fra postulati nettamente democratici e certe altre affermazioni concrete che non sono democratiche, bensì il contrario. Sul problema — per solidarietà se non fosse altro con i colleghi della Commissione e per una difesa della nostra elementare capacità di ricordare le cose almeno a distanza di poche settimane — confermo quello che è stato detto da Scotoni e da Kessler, che ho trovato cenni di consenso, se non erro, in Andreolli, e cioè che a nostra richiesta, non so se mia o di Scotoni o di altro, se con la legge — e guardi che era stata una delle prime domande in una delle prime sedute — se con questa legge si intende scomparso dalla scena il testo unico, lei ha ripe-

tutamente affermato di sì. Abbia la modestia di rimettersi in questo caso alla maggioranza, siamo in quattro contro uno, l'amnesia è sua. A parte questa questione di carattere personale, certo che la sopravvivenza di una parte del testo unico non ben definita e non ben scontornata, è anche uno dei difetti che resta nella legge così come è venuta fuori, ed in questo difetto entra la mancanza di statuizione circa la responsabilità degli amministratori, per la quale abbiamo preso un'iniziativa da questi banchi e ci siamo battuti, ci siamo spiegati, abbiamo insistito, illudendoci ad un certo momento di trovare comprensione senza che questo avvenisse.

Queste le ragioni fondamentali, in aggiunta a quelle che di volta in volta abbiamo detto, alle spiegazioni di proposte che abbiamo fatto e che sono state respinte, questi i motivi per cui diamo il voto contrario alla legge. Ben lieti se ci sbaglieremo; se la legge avrà i requisiti positivi, nettamente o prevalentemente positivi, che voi vedete e se la pratica — che si dovrà estrinsecare attraverso l'approvazione da parte del Governo, applicazione e la resa di buoni frutti nelle amministrazioni comunali — se questa pratica darà buoni frutti e ci smentirà, saremo lieti di riconoscerlo. Il nostro voto non sarà determinante nel bocciare questa legge, sarà comunque un'affermazione del modo col quale avremmo voluto vederla uscire da questo Consiglio.

SCOTONI (P.C.I.): Questa legge ha un centinaio di articoli con le aggiunte che sono state fatte, alcuni buoni, altri non lo sono, altri sono punti interrogativi. Tuttavia nel loro complesso mi pare di poter dire che sono più i buoni che i cattivi e che anche i cattivi sono press'a poco come quelli della legge finora in vigore, cioè che peggioramenti nei singoli settori non ce ne siano stati molti, anzi direi pochi. Quindi fra la legislazione vigente e questa, secondo me, c'è un miglioramento, e questo desidero marcarlo per giustificare la mia dichiarazione di

voto. Voglio constatare, anche se questo non è un elemento che debba essere preso come elemento principale, ma un elemento che ha psicologicamente il suo peso: mi è sembrato che su questa legge veramente in qualche caso ci sia stato uno sforzo anche della maggioranza per comprendere i motivi, le ragioni che giustificavano una richiesta di modificazione, di emendamento od altro. Anche di questo devo dare atto perchè, siccome mi sono sempre lamentato quando mi sembrava che una nostra proposta fondata non su un interesse singolo di parte ma con la presunzione di essere fondata su un elemento di giustizia, non era stata accolta, nel momento in cui viene accolto qualche cosa mi sembra doveroso il dirlo.

Questa legge ha anche altri aspetti: intanto, per la parte fondamentale che ormai da dieci anni tanti Comuni esigono e si battono perchè venga attuata, quella dei controlli, si può dire che ha attuato veramente la Costituzione. Questo è un dato di fatto molto importante e spero possa servire di esempio e di stimolo anche ai più elevati legislatori nazionali perchè finalmente diano mano all'attuazione della Costituzione in questo settore.

Secondo, mi pare che è una delle poche leggi che sono veramente tali nel senso sostanziale e non semplicemente come una delega all'esecutivo perchè operi al meglio. Qui, in alcuni settori della vita comunale, si è cercato di dare una disciplina organica e vedere le cose nel loro complesso e non sotto l'influsso di momentanei desideri o pensieri o altro.

Terzo, e si ricollega un po' alla questione dei controlli, non posso non compiacermi per quel tanto che il mio compiacimento può valere, con chi avendo ereditato degli strumenti di intervento nei confronti dei Comuni, ha saputo spogliarsene. Purtroppo avviene che molte volte tanta gente parte con le migliori intenzioni e poi quando si ritrova in mano questi strumenti si accorge che sono molto comodi da usare e allora: « facciamolo domani, ancora oggi c'è da mettere

a posto quella situazione, c'è da correggere quell'altra », e tira avanti. Invece qui, sia con qualche anno di ritardo su quelle che erano le aspettative nostre, e credo anche di molti Comuni, si è avuto il coraggio di lasciare, di abbandonare questi strumenti di potere.

Per questi motivi globalmente noi voteremo a favore di questa legge, nel suo complesso. Vi sono stati articoli che non ci piacevano e non ci piacciono neanche adesso, ed a quelli abbiamo votato contro, però fatto il bilancio ci sembrano di più gli articoli positivi di quelli negativi. Tuttavia credo necessario aggiungere qualche cosa, cioè questo: le leggi non sono buone o cattive solo per quello che prevedono o per quello che si trova scritto e dicono; sono buone o cattive secondo come si attuano. E qui occorre veramente raccomandare che gli organi, in particolare le Giunte Provinciali che saranno chiamate ad attuare questa legge ed a farla rispettare, a farla applicare, abbandonino forse quello stato d'animo e quell'andazzo che, un po' per forza di cose ed un po' forse non per forza di cose, hanno assunto. Cioè, di fronte alla giungla, alla foresta intricatissima alla quale accennava l'Assessore, di disposizioni in qualche caso contraddittorie, si finiva con l'applicare più il buon senso che non la legge, e la legge così intricata e complessa spingeva a questo. Oggi su quelle parti che questa legge disciplina chiaramente non dovrebbe più essere applicato il buon senso, dovrebbe essere applicata la legge con buon senso, che è qualche cosa di diverso.

Alle Giunte Provinciali quindi compete il compito di far sì che i maggiori poteri, la maggiore libertà, la più grande autonomia che è stata affidata ai consigli e alle giunte comunali venga veramente utilizzata a vantaggio di tutta la popolazione, specialmente della parte della popolazione che per essere meno provveduta ha più bisogno dell'aiuto comune e dell'aiuto del Comune; quella parte della popolazione che guarda, indipendentemente dalle leggi che lo regola, tenendo conto dei suoi bisogni e necessità, guarda a

questo ente per ricevere qualsiasi aiuto, appoggio o sostegno. Naturalmente, di fronte a questa situazione, vengano messi come dovrebbero essere in teoria, come rare volte succede un po' dappertutto, vengano messi in disparte i risentimenti, i malumori, gli asti e si veda da parte degli amministratori il cittadino che si presenta in Comune in qualsiasi circostanza come il cittadino senza altra qualificazione che lo faccia il beniamino o lo spauracchio o il fastidioso degli amministratori.

Finisco aggiungendo una cosa. Nel corso dell'esame di questa legge — per me globalmente positiva e che può veramente rappresentare un mezzo e uno strumento per dare ai Comuni maggior prestigio e maggiore autorità, maggiore intervento per dare strumenti più aderenti e non solo organismi che curino e diano il contributo per il tiro a segno, per la lotta contro le mosche, ma per creare veramente centri di attività e di propulsione — mi sono spesso chiesto se eravamo un po' astratti ad insistere su emendamenti, su una parola o un articolo, perchè cose molto più gravi e al di sopra di noi incombono, che se dovessero spingersi verso soluzioni peggiori indubbiamente il nostro sforzo sarebbe stato vano perchè probabilmente non solo i nostri Comuni ma tante parti del mondo verrebbero sommerse da qualche cosa di molto peggio che non il controllo di merito, o i bilanci deficitari. Penso che sarebbe giusto in questa occasione, proprio mentre cerchiamo di fare la *magna charta*, (forse non lo sarà ma sarà qualche cosa di molto più modesto) per le amministrazioni comunali, per il loro sviluppo e per la loro affermazione, se si fosse riusciti in questa assemblea a trovare anche una parola comune al di sopra ed al di fuori delle polemiche, che ovviamente si possono fare a non finire; una parola di speranza e di raccomandazione perchè le nubi che si addensano, alle quali accennavo prima, che si addensano sull'orizzonte debbano rimanere tali o svanire e non si condensino nella tempesta. Questo

non è avvenuto, ma consentitemi almeno in questa occasione di esprimere l'augurio che tanti uomini possano vedere adempiuto il loro desiderio, che non è altro che quello di poter in pace lavorare e vivere.

KESSLER (D.C.): Anch'io per una brevissima dichiarazione di voto. Se si dovesse definire con una parola sola un giudizio complessivo su questa legge, direi che gli aggettivi migliori li ha suggeriti Raffaelli: una legge coraggiosa, una legge rivoluzionaria, forse più appropriato il primo che non il secondo. Infatti le novità maggiori di questa legge sono, secondo me, anzitutto la dilatazione notevole delle competenze dei Comuni; la strutturazione interna diversa dalle competenze tra i vari organi, diversa da quella tradizionale; l'allentamento dei controlli, e in questo forse non si è fatto che codificare quello che ormai era un principio accettato anche in sede nazionale; controllo di legittimità e riduzione di controlli di merito a puro riesame. E poi, nel complesso, direi un vantaggio non indifferente di questa legge è indubbiamente un punto nuovo, e cioè quello di sveltire enormemente su diversi settori quella che è l'attività del Comune. Per questo dico che è una legge coraggiosa, una legge innovatrice sul sistema tradizionale di amministrazione dei nostri Comuni. Indubbiamente ogni innovazione comporta critiche, comporta qualche timore. La innovazione che maggiormente ha impressionato soprattutto, anche proprio perchè lo ha detto chiaramente il settore dei socialisti, il settore di sinistra, lo ha detto prima il cons. Raffaelli, è lo spostamento di competenze dal consiglio comunale alla giunta comunale. Anzi, mi pare di aver capito che questo è forse il motivo fondamentale per il quale non voteranno questa legge.

Vorrei fermarmi brevissimamente su questo per dire quello che forse molto poco chiaramente, come purtroppo mi succede in questo Consiglio, avevo espresso anche in un brevissimo intervento durante la discussione articolata. Ritengo veramente che voi non

abbiate inteso, non per cattiva volontà, il nuovo spirito al quale si è ispirata questa legge. Vi siete soffermati, e giustamente, a discutere a lungo sugli artt. 21 e 22, appunto perchè c'era questo travaso contro tutte le tradizioni passate, ma nessuno si è fermato sull'art. 18 di questa legge, laddove si dice che il consiglio comunale può rievocare e sindaco e giunta comunale. No, caro Raffaelli, non è per dire che questa è una cosa che non serve, dico questo: è forse uno dei principi innovatori più forti che ci siano in questa legge, perchè la legislazione tradizionale è sempre stata solo per la revoca del sindaco da parte del consiglio ma mai nessuna disposizione ha ammesso la revoca della giunta. Questo per dire che il principio democratico al quale si informa la legge è quello del controllo politico da parte del consiglio sulla giunta, che è, riteniamo, la forma più moderna degli strumenti democratici. E' per questo che non calza più la considerazione che ha fatto Raffaelli del podestà, cioè che in definitiva si può avvallare la tesi che in pochi fanno meglio, ma il signor podestà non è mai stato possibile revocarlo da parte di nessuno degli eletti! Questa è la grande differenza. Quindi ritengo che questa preoccupazione sia dovuta al fatto che non sia inteso nel suo complesso l'organismo che ha ispirato questa nuova legge.

Riteniamo di aver fatto un grande servizio, spostando anche in questo settore le attribuzioni dei singoli organi interni, allo snellimento del lavoro dei nostri Comuni. Non è infrequente che noi, tutti noi, ci si lamenti delle lungaggini burocratiche, di tante disposizioni che a un certo momento si rivelano come remore all'attività amministrativa; allora, per rimediare a questa strutturazione dello Stato e dei Comuni, i casi sono due: o si vuole mantenere continuamente questi controlli, supercontrolli, controlli di controlli, e allora non lamentiamoci di queste remore e se l'attività amministrativa ne soffre; oppure l'unico sistema per ovviare a questo inconveniente è quello adottato dalla legge, cioè quello di sveltire

enormemente questo lavoro, e non a scapito della democrazia, poichè se controllo di legittimità e controllo di merito potranno sembrare dei controlli piuttosto allentati, il controllo politico, cioè l'organo elettivo rappresentante dei cittadini, può in ogni momento porre fine o rimedio a situazioni che non facessero l'interesse del Comune. E' ben certo che con i margini abbastanza larghi che con questa legge attribuiamo ai nostri amministratori, l'esito più o meno felice della legge si farà, e riconosco anche che molto dipenderà dalla migliore o peggiore applicazione che di questa legge si farà, e riconosco anche che molto dipenderà dal modo in cui il controllo da parte dell'ente tutorio verrà esercitato sull'attività dei Comuni. Però noi, giudicando nel complesso, riteniamo che questo atto di fiducia che compiamo nei confronti degli amministratori comunali, sarà ripagato con una amministrazione oculata e che esprima senso di responsabilità.

Per concludere, sono dell'opinione che questa legge vada approvata e noi senz'altro l'approveremo non senza dare atto, come ho già fatto in sede di discussione generale, alla Giunta e all'Assessore in particolare, del buon lavoro compiuto, perchè riteniamo veramente con questa legge — indubbiamente non perfetta, che al contatto con la realtà in certi punti andrà modificata e migliorata — nel complesso siamo convinti di fornire alle nostre amministrazioni comunali un moderno strumento, valido, rapido per la realizzazione degli interessi della collettività. Mi rimane da esprimere l'augurio che i nostri amministratori comprendano lo spirito che ci ha animati nel varare questa legge, lo interpretino esattamente e facciano uso delle potestà che attraverso questa legge vengono loro attribuite con il senso di responsabilità che comporta questo provvedimento.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non ho bisogno di molte parole, onorevole Presidente, per ribadire quella posizione, ormai nota, di questa parte politica. Ho avuto occasione di

parlare ampiamente durante la discussione generale, illustrando quali erano gli aspetti storico-politici e giuridico-amministrativi che mi portavano a precisare fin da allora il mio « no » assoluto al progetto legislativo presentato dalla Giunta. E' logico che quello che ho detto non lo ripeto, anche perchè durante la discussione articolata, proprio su quelle anomalie che mi ero permesso di prospettare, ho visto impegnata la discussione del Consiglio, che naturalmente è andata a finire a mètte tutt'altro che previste dal sottoscritto.

Preciso solo una cosa. Legge rivoluzionaria, sta bene. Legge innovatrice, sta bene. Però mi sono accorto che di rivoluzionari non solo nelle parti del mondo cosiddette calde e petrolifere ne esistono, ma rivoluzionari ne genera anche la nostra terra, pacata, tranquilla e serena, così ricca di clorofilla che dovrebbe mantenere le idee e i nervi degli uomini allo stato di assoluto riposo. Perchè quando quello che è il potere del Capo dello Stato, quello che è di pertinenza del Capo dello Stato, l'onorevole Giunta regionale non lo avoca a sè, non lo chiede per la Regione, ma lo delega addirittura alle Province e lo considera uno strumento di competenza esclusiva delle Province, come può essere la sostituzione degli organi per un'inerzia forzata, che è contrarissimo ad ogni principio della giurisprudenza italiana, allora devo assolutamente concludere che sì, è vero, legge rivoluzionaria è questa, di legge rivoluzionaria si tratta. E non solo: quando si accetta il principio che si possono dichiarare segrete le sedute e si accetta il principio che si possono escludere i segretari comunali da queste sedute, e si accoglie il principio che gli atti assunti in seduta segreta devono portare solo il dispositivo, ma non la motivazione, devo concludere una volta ancora che contro i precisi disposti della Costituzione democratica si è accolto.

Ragioni per cui se ci afferriamo momentaneamente a quelle che sono state le poche enunciazioni che in questo momento ho posto, i Signori si accorgeranno come una si-

tuazione di disagio verrà a crearsi nelle amministrazioni dell'Alto Adige e già afferiranno senz'altro il concetto di come gli italiani residenti nel centinaio di Comuni dell'Alto Adige di amministrazione S.V.P. saranno sottoposti, legittimamente dico, senz'altro, a deliberazioni che non saranno affatto persecutorie e viziate di malanimo contro di loro, ma che comunque potrebbero esserlo. Perchè già in discussione generale ho precisato come solo dal 1956 in ben 21 Comuni della Provincia di Bolzano si fosse eliminata la rappresentanza in giunta del gruppo etnico italiano. Se tanto mi dà tanto, i Signori si renderanno conto come con questa completa autonomia che si vuol dare ai Comuni, quanto danno potrà derivare ai cittadini di lingua italiana residenti in Alto Adige, e mi ribadisce in questo concetto quanto ho potuto leggere sull'organo della S.V.P., mi ribadisce in questa mia convinzione quanto io ho letto sul « Dolomiten », il quale introducendoci in quella che era la discussione generale di questo disegno di legge, ci avvertiva che era una legge bella, bellissima, perchè: « primo, riportava principi della legislazione austriaca », il che badate bene non mi spaventa affatto: belli, ottimi, tutti i principi di tutti i popoli, purchè siano saggi, onesti, buoni e sereni. Mi auguro soltanto che questi principi della legislazione austriaca siano quelli buoni di questa legge e che quelli cattivi siano quelli della legislazione italiana, perchè in tal modo potremmo sempre provvedere! Poi diceva: « è ottima questa legge perchè elimina i controlli ». Grazie tante, sappiamo che cosa vuol dire la eliminazione dei controlli in provincia di Bolzano! E poi: « è buona perchè determina una accentuazione dell'autonomia ». Infatti, Signori Consiglieri, questa legge non può essere che il presupposto per una assoluta totale autonomia della Provincia, ed allora ancora una volta si ripresenterà a noi in tutta la sua realtà il problema degli italiani in Alto Adige. Per questi motivi io e la mia parte politica diciamo un reciso « no » alla legge

sull'ordinamento dei Comuni.

PRESIDENTE: Passiamo le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).
Esito della votazione: votanti 40: 29 sì, 10 no, 1 scheda bianca. La legge è approvata.

Il 1. punto dell'Ordine del giorno suppletivo, *disegno di legge n. 17*: « Concessione di un contributo alle Casse mutue comunali e alle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti », lo passiamo al punto seguente dell'Ordine del giorno, perchè manca l'Assessore.

Facciamo quindi il punto 2): **Disegno di legge n. 53**: « Delega alle Province di Trento e Bolzano delle funzioni amministrative previste dalla L. R. 24 settembre 1951, n. 12 ».

SEGNANA (D.C.): Signor Presidente, penso di interpretare il pensiero del Presidente e del Vice Presidente, come segretario della Commissione industria, commercio e turismo, procedendo alla lettura della relazione.

PRESIDENTE: Relazione della Commissione al disegno di legge, rinviato dal Governo. Legga cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): (Legge).

PRESIDENTE: La dizione posta all'Ordine del giorno è una dizione impropria. Resta però che è la delega alle Province di Trento e Bolzano e non la legge sulla concessione dei contributi e sussidi alle Aziende autonome. Il titolo della legge è questo, o è quello della delega?

SEGNANA (D.C.): Penso che il titolo del disegno di legge sia quello formulato nel testo della Commissione presentato il 1. luglio 1958, cioè « Concessione di contributi alle Aziende autonome di cura e soggiorno e turismo ed alle Pro loco ». Dal momento che la Commissione ha presentato un nuovo disegno di legge, diverso da quello della Giunta, credo che il titolo della legge sia quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE: Voi avete rielaborato dando un nuovo titolo alla legge: « Concessione di contributi e sussidi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni pro loco », il quale riassume il testo della Giunta che parlava di delega alle Province in materia di turismo.

Se nessuno prende la parola dichiaro chiusa la discussione generale sul testo di legge della Commissione e metto in votazione il passaggio agli articoli: unanimità.

ART. 1

Allo scopo di sostenere e valorizzare le iniziative che si propongono l'incremento del movimento turistico ed il miglioramento dell'attrezzatura turistica, sono stanziati annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni pro loco.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

ART. 2

Gli enti di cui all'art. 1 possono richiedere la concessione di contributi:

a) per l'effettuazione di opere di abbellimento del centro turistico o di miglioramento delle sue attrezzature turistiche e sportive, che siano eseguite direttamente dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o dalle Associazioni pro loco o compiute dalle stesse in compartecipazione con enti e privati;

b) per contribuire allo studio e all'aprontamento del piano regolatore del centro turistico, in conformità alla disposizione dell'art. 20 del R.D.L. n. 765, convertito in legge 1. luglio 1926, n. 1380;

c) per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico;

d) per l'allestimento di materiale di propaganda turistica.

E' stato presentato un emendamento, a firma Berlanda, Unterrichter, Turrini, per aggiungere: « un punto e) per integrazione di bilancio deficitario ».

BERLANDA (Assessore commercio, industria, trasporti, turismo - D.C.): La Giunta ha accettato il punto di vista della Commissione che era quello di un coordinamento generale della materia, ritenendolo ragionevole. Pensa che si possa aggiungere anche questo punto, in quanto esiste attualmente nella parte straordinaria del bilancio un capitolo di 30 milioni che è ivi da parecchi anni, che va proprio ad integrazione dei bilanci deficitari delle Aziende in sostituzione dell'ex contributo spettacoli. Visto che la materia viene tutta coordinata con questa legge, tanto vale prevedere la soppressione di quel capitolo della parte straordinaria e portarlo nella parte ordinaria affinché le Giunte Provinciali possano vedere i bilanci delle Aziende e per i contributi generali possano avere una chiara visione dello stato delle Aziende in parola. Per cui l'inserimento di questo comma con la soppressione dell'articolo nella parte straordinaria porta, nel caso in esame, l'aumento a 110 milioni ed il coordinamento di tutta la materia, cosa che era nella speranza della Commissione.

PARIS (P.S.D.I.): Per esprimere il mio compiacimento per le dichiarazioni fatte dall'Assessore del turismo, in quanto anche in lui è viva la preoccupazione di apprestare strumenti il più possibile semplici, coordinati, in modo che chi deve farne uso abbia in mano tutto e possa vedere tutte quante le disposizioni in materia.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento dell'Assessore: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 2 emendato: unanimità.

ART. 3

Le domande di contributo devono essere corredate da:

a) relazione illustrativa:

b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;

c) progetto esecutivo, qualora si tratti di opere di cui al comma a) dell'art. 2.

All'art. 3 viene aggiunto un nuovo punto d), in conseguenza dell'approvazione dell'altro emendamento: « bilancio di previsione per l'esercizio in corso, ove si tratti di contributo di cui alla lettera e) dell'art. 2 ».

E' posto ai voti l'art. 3 così emendato: unanimità.

ART. 4

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle Province di Trento e di Bolzano.

La concessione dei contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni pro loco, per gli scopi indicati nel precedente art. 2, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Provinciale competente per territorio, previa deliberazione della rispettiva Giunta, sentito il parere della Commissione di cui al seguente art. 5, nei limiti di somma che, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, saranno fissati per ciascuna Provincia con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, a carico dell'apposito stanziamento inscritto nel bilancio regionale.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

ART. 5

Le domande di contributo, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere inoltrate alla Giunta Provinciale competente per territorio, entro il 15 gennaio di ogni anno.

L'esame delle domande spetta alla Giunta Provinciale competente per territorio, la quale, per la relativa istruttoria, si varrà normalmente del rispettivo Ente provinciale per il turismo.

Sono istituite due Commissioni con competenza provinciale, che esprimono parere sull'utilità ed interesse turistico delle iniziative di cui al precedente art. 2.

Ogni Commissione è presieduta da un Assessore provinciale designato dal Presidente della Giunta Provinciale, ed è composta:

a) del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo;

b) di un membro designato dai Presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

c) di un membro designato dai Presidenti delle Associazioni pro loco;

d) di un membro designato dal Presidente dell'Associazione albergatori.

Funge da segretario un funzionario della Giunta Provinciale, designato dal Presidente della Giunta.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e durano in carica un biennio.

La composizione della Commissione per la Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio Provinciale.

E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 1 contrario, 2 astenuti.

ART. 6

La liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta Provinciale, al quale compete anche la firma dei relativi mandati di pagamento.

La liquidazione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'esecuzione dell'opera od iniziativa progettata. Nel caso in cui si tratti di opere di cui alla lett. a) dell'art. 2, deve essere richiesto inoltre il preventivo collaudo dell'opera compiuta o l'accertamento di regolare esecuzione.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

ART. 7

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte Provinciali devono attenersi alle direttive che la Giunta Regionale ha facoltà di emanare.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

ART. 8

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effet-

tuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla Giunta Provinciale di Bolzano il riscontro è effettuato a Bolzano.

Coppia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle disposizioni della presente legge o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette, entro 5 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità e alla Giunta Provinciale competente.

La Giunta Regionale può sostituirsi alle Giunte Provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

ART. 9

I beni ed i diritti che le Associazioni pro loco acquisiscono a mezzo dei contributi ottenuti ai sensi dell'art. 2, comma a), della presente legge, appartengono alle Associazioni stesse.

In caso di scioglimento di queste ultime i beni ed i diritti di cui sopra sono devoluti al Comune in cui ha sede l'Associazione e non possono venir destinati ad altri usi senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione regionale.

Per quanto concerne i beni ed i diritti acquisiti dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo a mezzo dei contributi di cui alla presente legge, si fa riferimento all'art. 9 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, convertito in Legge 1. luglio 1926, n. 1380.

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

ART. 10

Sono abrogate le leggi regionali 24 settembre 1951, n. 12 e 16 ottobre 1953, n. 15.

E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

ART. 11

La presente legge ha effetto dal 1. gennaio 1959.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

SEGNANA (D.C.): Per una dichiarazione di voto, per dire che il mio gruppo è d'accordo nell'approvare questa legge. Noi pensiamo che il lavoro che è stato compiuto sia un ottimo lavoro, sia quello che era stato proposto originariamente dalla Giunta Regionale, sia quello che è stato fatto poi dalla Commissione. Pensiamo che le nostre Associazioni Pro loco e le Aziende autonome avranno in mano uno strumento anche più agevole ed agile per poter usufruire di questi contributi regionali.

Vorrei con l'occasione fare una raccomandazione alla Giunta Regionale, e cioè di stanziare maggiori fondi per questa legge. Se guardiamo a quelle che sono state le richieste fatte solo nella Provincia di Trento durante il 1958, vediamo che del fondo di 80 milioni messo a disposizione sull'apposito capitolo di bilancio, 40 sono andati alla Provincia di Trento e 40 alla Provincia di Bolzano. Sono veramente esigui rispetto alle necessità di queste iniziative, per le quali le Aziende autonome e le Pro loco chiedono i contributi. Infatti in Provincia di Trento per il 1958 vi sono state richieste dalle Aziende autonome per oltre 92 milioni, e dalle Associazioni Pro loco per oltre 44 milioni, e di 40 milioni a disposizione della Provincia di Trento si sono rivelati inadeguati alle necessità. Per questo esprimo la mia viva raccomandazione qui, in sede di dichiarazione di voto, perchè la Giunta Regionale predisponga per il prossimo anno maggiori fondi da destinarsi a questo uso.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della legge.

(segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 36 votanti: 33 sì, 1 no, 2 schede bianche.

Punto 3) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 59: « Modifica dell'art. 8 della L. R. 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni ».

ODORIZZI: (Legge la relazione).

PANIZZA: (Legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Come ha detto in questo momento il Presidente della Commissione, Panizza, in sede di Commissione si sono sentiti pareri discordi. Prendo la parola solo a titolo personale, per dire che uno di quelli che si è dichiarato contrario a questo disegno di legge sono stato io, unitamente al cons. Nardin, che al momento non c'è. Parlo a titolo personale e mi sono dichiarato contrario perchè questa formula discende direttamente dall'art. 8 della legge n. 25, a suo tempo votata. E' inutile che faccia perdere tempo al Consiglio per ripetere quelle che sono state le tesi che noi avevamo in quella sede decisamente sostenute sull'art. 8, votando contro la legge e contro l'art. 8, cioè al concetto di riserva e discriminazione etnica che non abbiamo mai potuto accettare, e che stranamente abbiamo visto come il Governo abbia accettato una volta in sede della legge n. 25 sulle Casse di malattia, e successivamente respinto in altra circostanza, vedi quella dell'organico del personale della Provincia di Bolzano. In quest'ultima sede il Governo ha detto chiaramente, rimangiandosi quello che era stata l'approvazione preventiva della legge n. 25, che questo concetto non può essere accettato, perchè crea una disparità nei confronti dei due gruppi etnici favorendo l'uno ai danni dell'altro, e precisamente del gruppo etnico di lingua italiana.

Quindi, come in Commissione anche in questa sede, voterò contro questa legge. Secondo noi c'era una formula che poteva sal-

vaguardare questo principio, cioè che il consiglio di amministrazione fosse arbitro nella nomina del direttore e del vice direttore, poi nell'ambito della Cassa stessa e nel complesso della disponibilità, e soprattutto in quelle che sono l'opportunità e la preparazione e le caratteristiche presentate dagli stessi concorrenti per quel determinato posto; che il consiglio fosse arbitro di scegliere quello di lingua italiana o tedesca nello interesse esclusivo delle Casse. Questa formula, secondo noi, dava la possibilità di contemperare queste esigenze e quindi creare un presidente di lingua italiana e un vicepresidente di lingua tedesca, magari anche il presidente di lingua tedesca e il vicepresidente di lingua italiana, perchè io non porrei nessuna remora preventiva acchè nè il presidente nè il vicepresidente appartenesse ad un gruppo o all'altro, ma viceversa rappresentasse quelli che sono gli interessi delle Casse e la particolare specifica preparazione ad assumere quel posto. Questo sarebbe un criterio che qualora fosse accettato dal Consiglio, rispettivamente dall'Assessorato competente e dalla Giunta, ci troverebbe concordi; l'altro, quello che discende espressamente e direttamente dall'art. 8, non può, per coerenza, trovarci concordi. Contro questi sento di dover dare assolutamente il mio voto negativo.

SCOTONI (P.C.I.): Ho l'impressione che il testo abbia tradito l'intenzione dei proponenti, perchè intanto mi pare che la formula presentata sia contraddittoria con l'art. 8 testè richiamato da Molignoni, perchè in base all'art. 8 le assunzioni devono essere proporzionali, e ad un certo punto potrebbe avvenire che, libero il posto di direttore o libero il posto di vicedirettore, questo posto spetterebbe agli appartenenti del gruppo linguistico A, ma siccome il posto del vicedirettore è occupato da uno di quel gruppo, bisogna prenderlo dal gruppo B. Quindi si sovrappongono due criteri diversi.

Secondo, ed ancora peggio, si cristalliz-

zerebbe una situazione perchè bisogna tenere presente che in base all'ordinamento della Cassa di Bolzano, come ci è stato esposto, a direttore ed a vicedirettore non è che si venga promossi, si fa il concorso per il posto di direttore e per il posto di vicedirettore. Ed allora che cosa succede? Ad un certo punto c'è un direttore del gruppo linguistico A, a vicedirettore si prende quello del gruppo B, il quale essendo venuto adesso è presumibile che andrà in pensione dopo del direttore, ma quando si renderà libero il posto di direttore bisogna prendere uno del gruppo al quale appartiene adesso, perchè il vicedirettore è di un altro gruppo. Passeranno 15 o 20, nel frattempo si renderà libero il posto di vicedirettore, bisognerà prendere uno del gruppo al quale apparteneva, e così quando si ripresenterà di occupare il posto di direttore, siccome il posto di vicedirettore è ancora dell'altro gruppo, torneranno a prendere quello lì, e in eterno, per molti anni, ci sarà il direttore sempre di un gruppo, probabilmente di quello che attualmente lo ricopre, e il vicedirettore sempre di quell'altro. Il che non mi sembra giusto. Probabilmente questa era l'intenzione: che non siano tutti e due di un gruppo, che se ad un certo punto ce n'è uno bravo di un gruppo, quello lì possa andarci. Il fatto che se la prima volta il posto era occupato da quel gruppo e per sempre deve rimanere occupato da quel gruppo, mi sembra eccessivo. Credo che invece, seguendo il criterio di istituire anche il posto di vicedirettore in base a quell'art. 8, che dice che le assunzioni devono essere proporzionate, il consiglio di amministrazione, applicando la legge, vedrà di dare un posto ad un gruppo e l'altro all'altro gruppo. E' un criterio non così rigido, non così esclusivo, per cui se a un bel momento venisse libero il posto di direttore e si sa che fra sei mesi o un anno si rende libero il posto di vicedirettore, penso che per il consiglio di amministrazione non dovrebbe essere impossibile trovare un accordo e dire: guarda, ci mettiamo uno dello stesso gruppo del vicedirettore per sei mesi

o per un anno, con l'impegno che appena l'altro sarà libero, entrerà quello. Ci sarebbe più elasticità e probabilmente si consentirebbe anche una scelta migliore.

Per questi motivi credo che così come è non andrebbe bene, ma invece andrebbe bene istituire il posto di vicedirettore che ha tutte le caratteristiche di quello del direttore, cioè viene coperto per chiamata e per concorso; naturalmente, in base allo spirito che ha animato la legge e ha dettato lo art. 8, sarà compito del consiglio di amministrazione far sì che la proporzionale etnica non sia nel senso che tutti i dirigenti appartengano ad un gruppo e tutti gli uscieri a quell'altro, perchè questo sarebbe un eludere lo spirito se non la sostanza della disposizione.

LORANDI (M.S.I.): Il criterio della proporzionale etnica, secondo me, è assurdo sul piano dei valori umani e anticostituzionale sul piano giuridico. Sono del parere, come del resto quelli della mia parte, che per quanto riguarda le assunzioni del personale in concorsi o altro deve valere in maniera preponderante soprattutto il merito personale, la capacità, come nel campo dell'assistenza il bisogno. Voteremo quindi contro questa formulazione, perchè non accettiamo il principio della proporzionale etnica.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per quanto riguarda il principio della proporzionale etnica non so che cosa questa disposizione porti di nuovo ad una situazione che è nelle cose. Pensate un po' allo Statuto e al nostro Regolamento: noi siamo obbligati e siamo legati a dichiarare a quale gruppo etnico apparteniamo. Non c'è nessuna altra istituzione dove ci sia una norma di questo genere, a nessuna altra istituzione abbiamo imposto questo. L'abbiamo fatto perchè è nella realtà delle cose, bisogna riconoscere la esistenza di gruppi diversi, e dove si vogliono trovare norme che tengano conto di questa realtà, bisogna trarne le conseguenze. Ecco che nella legge, al-

l'art. 8, a suo tempo abbiamo ritenuto buona e corrispondente questa situazione inserendo quella norma, completandola oggi per la situazione che la pratica ha messo in evidenza. Abbiamo creduto di proporre al Consiglio questo articolo per stabilire che questa suddivisione fra appartenenti a gruppi etnici diversi debba essere anche qualitativa. Questo è già praticato largamente nelle istituzioni nostre. Si pensi all'ordinamento delle Casse di Risparmio, all'ordinamento di alcuni enti locali; in senso analogo, un po' diverso, si pensi all'ordinamento di questo Consiglio Regionale, che vede avvicinato il Presidente ed il Vicepresidente in quella tale situazione. Abbiamo detto che sia una distribuzione di cariche anche qualitativa, cioè che il gruppo etnico tedesco, presente nella Cassa di malattia con i suoi assicurati per una forte aliquota, non in maggioranza assoluta, ma per una minoranza di pochi numeri rispetto alla maggioranza degli assistiti del gruppo italiano, anche dunque nel quadro del personale direttivo, il direttore sia di un gruppo etnico e il vicedirettore sia dell'altro gruppo etnico. Quindi si è creduto di dare al consiglio di amministrazione la facoltà della nomina anche del vicedirettore dicendo che il consiglio di amministrazione tenga presente l'esigenza di graduare e distribuire in questo modo: se il direttore è di lingua italiana il vicedirettore sia di lingua tedesca, e viceversa. Se domani, in una determinata situazione, il direttore fosse un cittadino italiano appartenente al gruppo tedesco, il vicedirettore sarà appartenente al gruppo italiano di lingua italiana.

Non credo che facciamo male a fare così, stabiliamo le modalità di distribuzione equa degli incarichi, la quale cosa sarà sempre la premessa di rapporti pacifici e distesi. Non vedo l'incostituzionalità in nessun modo, basti pensare ai molti casi analoghi in cui norme anche più rigorose di queste sono state introdotte ed applicate. A Scotoni voglio dire che le difficoltà di funzionamento pratico di questo articolo, se ho

afferrato bene un po' nella fretta di questa discussione di fine giornata, non le vedo. Non è che una volta stabilita una determinata situazione questa debba rimanere per forza; l'articolo dice: « Il direttore ed il vicedirettore devono appartenere a gruppi etnici diversi ». Ponga il caso di una situazione attuale in cui il direttore è italiano ed il vicedirettore tedesco; domani il direttore italiano, probabilmente più anziano proprio perchè ha la carica di direttore, va in pensione, o viene meno per altre ragioni; il consiglio di amministrazione esaminerà se è promovibile ed in che modo il vicedirettore; se non è promovibile indirà il concorso e riserverà il posto ad un appartenente al gruppo etnico italiano, rimanendo il vicedirettore al gruppo tedesco, a seconda delle varie soluzioni. Bisognerebbe tenere qui presente il regolamento del personale della Cassa di Malattia, che francamente non ho sottomano, ma immagino che la cosa allo stesso consiglio di amministrazione della Cassa non deve presentare le gravi difficoltà che lei ha creduto di prospettare, e spero che sia così.

ARBANASICH (P.S.I.): Ritengo che si debba almeno brevemente dire qualche cosa in merito alla discussione che si accende su di una questione che dovrebbe essere di principio e non lo è, essendo stata la questione di principio sufficientemente esaminata a suo tempo e non solo in occasione della discussione della legge n. 25, che oggi modifichiamo con questa legge, ma in una serie di provvedimenti legislativi nei quali si è dovuto discutere, come attuare, il disposto o per lo meno la norma degli accordi Degasperi-Gruber, che prevedevano nella determinazione e nell'assegnazione degli incarichi di enti pubblici una soddisfacente distribuzione fra i cittadini dei due gruppi. Evidentemente la vita politica di questa Regione, ed in particolare della Provincia di Bolzano, ha contribuito a dare un senso negativo a questo termine che l'accordo Degasperi-Gruber formulava in senso di auspi-

cio, in quanto si deve ritenere che chi inserì nell'Accordo il termine « soddisfacente » avesse la visione a due gruppi diversi, a due popolazioni diverse, nello sforzo di comprendersi, di rispettarsi e di non calpestare vicendevolmente i reciproci diritti. Credo che questo sia lo spirito con il quale l'Accordo Degasperi-Gruber fu stilato ed è questo lo spirito con il quale oggi, nella situazione difficile in cui si è venuti a regolamentare il problema delle assunzioni nei pubblici uffici, laddove una norma espressa o comunque una norma determinata dal buon senso suggerisce un criterio di perfezionamento delle rappresentanze dei due gruppi, debba trovare, molto più che non la stretta norma giuridica, il buonsenso e lo spirito di quella disposizione dell'Accordo che deve trovare soddisfazione in entrambi i gruppi linguistici che nella provincia di Bolzano convivono.

Sul piano pratico direi che la questione non meriterebbe un approfondimento maggiore di quanto non sia già stato fatto attraverso l'intervento dei Consiglieri che mi hanno preceduto e del Presidente della Giunta. Mi pare che il problema sia molto semplice, perchè non pregiudica nessuna situazione che possa essere domani imputata ad una condotta meno che corretta da parte di una qualunque delle due rappresentanze etniche nel consiglio di amministrazione. In effetti è vero questo: che il regolamento della Cassa di malattia allo stato attuale prevede che il vicedirettore, come tutto il personale della Cassa ammalati, sia assunto per concorso. Ed è proprio la modifica che introduciamo nella legge che consente la modifica del regolamento organico, in quanto la nomina presuppone anche la possibilità della promozione alla quale il Presidente della Giunta ha accennato. Non c'è dubbio che rendendosi vacante il posto di direttore, il consiglio di amministrazione, dovendo nominare il direttore, lo può fare con un concorso interno, lo può fare con l'atto della promozione del vicedirettore, che se sarà del gruppo etnico di lingua tedesca potrà anche aspirare quindi ad essere il direttore della Cassa di malattia.

Quindi mi pare che non si pregiudichi nessuna delle posizioni e che non è affatto vero che con questa modifica si istituisce un posto riservato a quel determinato gruppo linguistico, perchè direi che è proprio questo che il consiglio di amministrazione della Cassa ammalati ha voluto evitare. Si era inizialmente proposto che, tenuto conto che il gruppo etnico di lingua italiana è il gruppo che vanta la maggioranza degli assicurati diretti della Cassa di malattia, fosse per scontato che il direttore dovesse essere sempre un elemento di lingua italiana, e di conseguenza l'aspirazione del gruppo di lingua tedesca era di avere sempre il vicedirettore. Il consiglio di amministrazione della Cassa non ha creduto di istituire due posti che fossero la riserva di caccia dei gruppi linguistici diversi.

A nostro giudizio è molto più effettiva la norma che lascia la possibilità ad entrambi i gruppi di aspirare ad avere il massimo rappresentante della Cassa, perchè gli assicurati diretti oggi sono in prevalenza di lingua italiana ma domani potrebbero non esserlo e non è detto che questo possa determinare una norma rigida nel senso che il gruppo di maggioranza debba per forza avere il massimo esponente tecnico nell'ordinamento del personale della Cassa. Tanto più che la rappresentanza dell'ente è affidata al presidente, il quale presidente è nominato dalla Giunta Regionale ed effettivamente in quel caso, essendo il consiglio un organo rappresentativo proporzionale dei due gruppi etnici, non c'è dubbio che il presidente determina già la prevalenza di un gruppo linguistico sull'altro.

Per queste considerazioni io ritengo che possano cadere molte delle riserve che ho sentito anche dai banchi della sinistra. Non si tratta di affrontare una questione di principio, perchè la questione di principio che si pone in questo argomento la troveremo ancora purtroppo per molti e molti anni in molti provvedimenti di legge, ed è affidata non tanto alle norme quanto allo spirito di buona collaborazione e di rispetto reciproco che sapremo improntare in tutti i lavori del nostro Consiglio.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio agli articoli: unanimità.

In base all'art. 84 del Regolamento, si passa alla votazione segreta essendo un articolo unico:

Al punto b) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1956, n. 11, è aggiunto:

« Al Consiglio di amministrazione della Cassa di Bolzano è riservata anche la nomina

del Vice Direttore. Il Direttore ed il Vice Direttore debbono appartenere a gruppi etnici diversi ».

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 38 votanti: 30 sì, 7 no, 1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Il Consiglio si aggiorna a mercoledì ad ore 9.

(ore 18,30)

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari